

# TORNATA DEL 14 GIUGNO 1876

#### Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — Congedo — Discussione del projetto di logge — Modificazione di articoli dei Codici relativi al giuramento — Discorsi del Senatore Cado na C. contro la proposta dell'Ufficio Centrale; del Senatore Lampertico a favore della proposta dell'Ufficio Centrale; dei Senatori Borsani e Cannizzaro contro la proposta medesima, e dei Senatori Errante e Torelli in favore.

La seduta è aperta alle ore 2 314.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, degli Affari Esteri e della Guerra.

Il Senatore, Segretario, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

#### Atti diversi.

Domanda un congedo di 20 giorni il Senatore Alfieri per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

Discussione del progetto di legge: Modificazione di articoli de' Codici relativi al giuramento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: Modificazione di articoli de' Codici relativi al giuramento, del quale si darà lettura.

Il Senatore, Segretario, DI FIANO legge:

Articolo nnico.

Sono abrogati gli articoli:

299, 487 e 730 del Codice di procedura penale;

382 del Codice penale per l'esercito;

428 del Codice penale militare marittimo; 226 e 242 del Codice di procedura civile; e sono sostituiti ai medesimi gli articoli seguenti:

Art. 299 del Codice di procedura penale:

- « Il giuramento sarà prestato dai testimoni o periti, stando in piedi, alla presenza dei giudici, previa seria ammonizione che ad essi dal presidente o dal pretore sarà fatta sull'importanza di un tal atto e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza, negli articoli 365, 366, 367, 369 del Codice penale.
- » Ai testimoni o periti, che dovessero essere sentiti senza giuramento, si farà l'ammonizione prescritta dal primo alinea dell'art. 172. »

Art. 487 del Codice di procedura penale:

- « Aperta l'udienza, il presidente interroga l'accusato sulle generalità; indi legge ai giurati la seguente formola di giuramento: « Voi » giurate di esaminare colla più scrupolosa at-» tenzione le accuse fatte a N.N.; di non tra-» dire i diritti dell'accusato, nè quelli della
- » società che lo accusa; di non comunicare con
- » chicchessia relativamente alle dette accuse
- » sino dopo la vostra dichiarazione; di non dare
- » ascolto nè all'odio, nè ad altro malvagio » sentimento, nè al timore, nè all'affetto; di de-

- » cidere solamente allo stato delle accuse e
- » delle fatte difese, secondo la vosu a coscienza
- » ed il vostro intimo convincimento, coli ima-
- » parzialità e colla fermezza che si convengono
- » ad un uomo probo e libero. »

Chiama quindi ad uno ad uno i giurati secondo l'ordine dell'estrazione loro; e ciascuno di essi, toccata colla destra la formola del giuramento, risponde: *lo giuro*.

#### Art. 482 del Codice penale per l'esercito:

« Il giuramento, quando ne sia il caso, sarà prestato dal testimonio stando in piedi, alla presenza dell'ufficiale d'istruzione, previa seria ammonizione che da quest'ultimo sarà fatta sull'importanza di tale atto e sulla gravità delle pene contro i testimoni falsi o reticenti.»

### Art. 428 del Codice penale militare marittimo:

« Trattandosi di testimoni chiamati a deporre con giuramento, esso sarà prestato stando il testimonio in piedi, alla presenza dell'istruttore, previa seria ammonizione che da quest'ultimo sarà fatta sulla importanza di tale atto e sulla gravità delle pene contro i testimoni falsi o reticenti. Se dovessero essere riesaminati, presteranno un nuovo giuramento. »

## Art. 226 del Codice di procedura civile:

- « Il giuramento si presta in persona dalla parte chiamata a giurare.
- » Il presidente o il giudice delegato deve premettere una seria ammonizione che rammenti l'importanza dell'atto e l'obbligo di dichiarare la verità.
- » La parte comincia a prestare il giuramento pronunziando la parola *giuro*, e continua leggendo o ripetendo a voce chiara le parole della formola in cui giura. »

# Art. 242 del Codice di procedură civile:

- « Il testimone, prima di essere esaminato, deve prestare il giuramento, a norma dell'art. 226, di dire tutta la verità, null'altro che la verità.
- » Il testimone, prestato il giuramento e prima di deporre, deve dichiarare:
- 1. Il suo nome, cognome, la sua condizione, età e residenza;
  - 2. Se sia parente o affine di una delle parti,

e in quale grado, o se sia addetto al servizio di essa;

3. Se abbia interesse nella causa. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge. La parola spetta all'onor. Senatore Cadorna.

Senatore CADORNI C. Signori Senatori. Il disegno di legge del quale intraprendiamo la discussione è fra i più importanti che si possano presentare ad un Parlamento, avuto riguardo alla natura e all' altezza de' principii che nel medesimo sono implicati.

Il disegno di legge poi, a mio avviso, è importantissimo non solo pel suo soggetto, ma anche per la connessione de' principii, secondo i quali esso deve essere discusso e deciso col nostro diritto pubblico.

Duolmi assai di trovarmi in opposizione coll'Ufficio Centrale, composto di Colleghi cui professo gran riverenza, coi quali sono in comunione di principii liberali e fra i quali annovero antichi amici; ma fedele al principio della libertà di coscienza che ho sempre difeso e che difenderò fino che io viva, e convinto che il disegno di legge, come fu emendato dall'Ufficio Centrale, offende, e non poco, questo principio, non posso astenermi dal compiere ciò che credo essere un dovere per le mie convinzioni, e per tutti gli atti precedenti della mia vita pubblica.

Io però desidero, ciò dicendo, di non essere frainteso. Debbo perciò dichiarare che so che altro è combattere proposte di questa natura, fatte da uomini che abbiano per iscopo di far prevalere principii non politici ma religiosi in Parlamento, ed altro è combattere le stesse proposte, le quali, come è del presente caso, mirino unicamente ad uno scopo morale e politico. Ho creduto opportuno di fare questa dichiarazione perchè, ripeto, mi dorrebbe assai di essere frainteso. Dichiaro adunque che il mio assunto è di combattere il disegno di legge come fu modificato dall'Ufficio Centrale, e che lo combatto a difesa del principio della libertà di coscienza.

È noto come il presente disegno di legge abbia avuto origine.

I Codici penali, e quelli di Procedura penale e civile, ammettendo il giuramento come un mezzo di prova, stabiliscono certe date forme

secondo le quali esso debbe essere prestato.

In sostanza, a due si possono ridurre le disposizioni che mirano a questo scopo, sebbene ambedue non siano in tutti i casi applicate. La prima è che il giurante, quando giura, debba toccare gli Evangeli, e l'altra è che egli debba invocare a sicurtà di ciò che dice la testimonianza di Dio.

Quanto-ai testimonî è da notarsi, che essi compariscono nei giudizî, non spontaneamente, ma obbligativi dalla legge, e, se non compaiono; essa li minaccia di pene. Il testimonio è pure obbligato a deporre sotto la sanzione di clausole penali. Le deposizioni poi d'ogni sorta debbono farsi con giuramento e secondo la formola stabilita dalla legge, sotto pena di incorrere nelle sanzioni dalla medesima stabilite. Notisi che queste sono talvolta gravi, perche, per esempio, nei processi per crimine il testimone il quale si rifiuta di giurare secondo la formola prescritta dalla legge può essere condannato al carcere fino a tre anni.

È noto quanto avvenne in alcuni procedimenti penali. Testimoni che furono citati per deporre in processo, essendo stati invitati a prestare il giuramento secondo la forma che è prescritta dal Codice di procedura penale, vi si sono rifiutati, adducendo che le loro convinzioni religiose non permettevano loro di deporre in quella forma, la quale importasse la manifestazione di opinioni e di sentimenti religiosi che essi non avevano. Notisi bene che l'art. 297 del Codice di procedura penale ha già esclusa l'invocazione espressa di Dio dalla formola del giuramento dei testimoni, e che richiede all'art. 299, che essi tocchino il Vangelo. Quei testimoni si rifiutarono di adempiere a questo rito, non solo perchè non fossero credenti nel Vangelo, ma perche si dissero liberi pensatori; cioè, nel loro concetto, atei.

Non è qui il luogo di indagare l'importanza e lo scopo che possano muovere simili dichiarazioni. È possibile che talvolta esse non siano il frutto d'intimo convincimento, e che siano effetto d'intendimenti e di partiti politici, di suggestioni, o di tutt'altro che non sia convinzione religiosa. Ma io non mi credo in diritto di fare qui simili indagini, e penso che nessuno di noi possa farle in questo recinto. Uopo è prendere i fatti come sono avvenuti.

Abbiamo dunque il fatto di uomini che in pubblico processo hanno dichiarato che, non avendo la convinzione religiosa che erano chiamati a manifestare con quelle forme di giuramento, ed essendo liberi pensatori, non si credevano autorizzati dalla loro coscienza a giurare.

Tutti sanno quali scandali questa pubblica negazione di Dio abbia prodotto nel pubblico; tutti sanno quale imbarazzo ciò abbia cagionato alla Magistratura, la quale si trovava nella durissima condizione o di forzare la coscienza dell'individuo, o di non osservare la legge.

La stampa di tutte le gradazioni di parte liberale ha riconosciuto che vi era qualche cosa da fare attorno alle nostre leggi, al fine d'impedire che fatti di questa natura si rinnovassero, e di provvedere a che in ogni caso la libertà della coscienza fosse rispettata.

Tale è l'origine del disegno di legge del quale si tratta.

Mancherei alla grande riverenza che ho pel Senato, se m'attentassi di dimostrare la verità e l'importanza del principio della libertà di coscienza; e farei pure torto alla opinione pubblica, imperocchè credo che, tranne il partito politico clericale, non vi siano grandi differenze di opinioni rispetto a questo principio, che è la tutela della libertà di tutti.

Mi limiterò pertanto ad affermare che il principio della libertà individuale della coscienza è uno dei principalissimi canoni del diritto pubblico dei popoli liberi, e che esso è una delle massime fondamentali della moderna civiltà.

Allorquando parlo del principio della libertà della coscienza, ho appena bisogno di avvertire che enuncio un principio politico e non un principio reilgioso, e che trattasi di una massima che regola le relazioni tra le Stato e i cittadini. È impossibile il confondere questo principio con quello (se pure tale può chiamarsi) che consisterebbe nell'assurda affermazione che un individuo ascritto ad una Società religiosa, nelle sue relazioni interne colla società stessa, abbia diritto di farsi considerare dalla medesima come un suo membro, conservando la liberta, rispetto alla Società, di non credere e di non fare tutto ciò che, secondo le leggi e gli statuti di lei è richiesto per appartenere alla medesima. Evidentemente questa assurdità non può essere riversata sul princi-

pio della libertà di coscienza, considerata come principio politico e regolatore delle relazioni esterne tra lo Stato e gli individui. Non è però a pretermettersi che sovente avviene che coloro coloro cui importa di screditare il principio politico della libertà della coscienza facciano cotesta confusione, acciocchè l'assurdità di una affermazione possa ricadere sull'altra.

M'accosto ora maggiormente al soggetto, cioè alla legge come fu emendata dall'Ufficio Centrale, e domando a me stesso: che cosa è la libertà di coscienza considerata come principio politico, come massima che debba regolare le relazioni tra i cittadini e lo Stato?

Io non saprei altrimenti definirla che: il diritto di ogni uomo, di ogni cittadino, rispetto allo Stato, di credere e di non credere, ed, ove creda, di credere quello che gli pare e piace; il diritto di manifestare anche esternamente con atti di culto la sua credenza entro i limiti del rispetto all'ordine pubblico ed alle leggi che sono destinate a proteggerlo; ed infine il diritto che l'individuo ha verso lo Stato di ottenere la protezione di tutti questi suoi diritti e di non essere dallo Stato stesso impedito dall'esercitarli.

Ciò per rispetto agli individui nelle loro relazioni con lo Stato.

Ora, quali sono i diritti ed i doveri dello Stato? A mio avviso essi si riducono a ciò: che lo Stato deve protezione a tutti questi diritti degli individui, e deve astenersi assolutamente da qualsivoglia cosa, la quale possa essere considerata come una menomazione di essi od un attentato contro i diritti medesimi. Questo principio di sua natura è assoluto, non ammette eccezioni, non ammette modificazioni nè in ragione di tempo, nè in ragione di luogo, nè in ragione di persona, nè in ragione di credenze. Chiunque dicesse, come legislatore, che una credenza è falsa o pazza e che quindi non merita che le sia applicato il principio della libertà di coscienza, farebbe in nome dello Stato un atto incompetente e tirannico in materia religiosa, e offenderebbe nell' individuo, a cui si riferisse un tale atto, il suo diritto alla libertà di coscienza. Chiunque dicesse che vi sono delle credenze che tutti devono avere, farebbe la stessa offesa al diritto della libertà di coscienza.

È evidente che lo Stato non può nè pronun-

ziare che una credenza sia falsa, nè far leggi sulla base di un tale giudizio, e che tanto meno può imporre ad individui, fossero pure pochi, alcuna credenza od alcun atto religioso esterno senza offendere apertamente il diritto inviolabile alla libertà della coscienza.

Pertanto questo principio nelle relazioni tra lo Stato e gli individui è assoluto e non può essere altrimenti applicato che in modo assoluto, senza aver riguardo nè al numero delle persone nè alla qualità delle credenze. Lo Stato deve astenersi dall'entrare in questo soggetto. Egli non ha diritto di entrarvi, perchè la natura stessa ed i limiti impreteribili e naturali del suo potere fan sì che, giunto egli al limitare del santuario della coscienza degli individui, la porta per entrarvi gli deve essere assolutamente, eternamente chiusa.

Ora, in che consiste il sistema che l'Ufficio Centrale ha introdotto nella legge della quale ci occupiamo?

L'Ufficio Centrale ha tolto la prescrizione di porre la mano sul Vangelo, ha fatto grazia a coloro che devono giurare, di questa obbligazione e di questo rito; ma nei casi, in cui ciò è prescritto dai nostri Codici, mantiene e ripristina (contro il disegno pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento) l'espressa invocazione di Dio in testimonio della verità di ciò che il giurante afferma.

L'Ufficio Centrale dichiara che egli propone ciò allo scopo di dare alla deposizione la sanzione religiosa; e questo scopo noi pure lo vogliamo conseguire.

Ma, chi chiama, come cauzione o sanzione di una cosa che afferma o che nega, la testimonianza di cose, di persone, di credenze che siano da lui espressamente indicate, afferma necessariamente la sua credenza nella loro esistenza. Un giurante, che afferma di deporre la verità invocando Dio in testimonio di ciò che dice, afferma Iddio e la sua credenza a questo riguardo. Se la legge glielo impone esso lo afferma, essendovi dalla medesima obbligato; se la legge gli minaccia delle pene, lo afferma sotto la coazione penale.

Già in altra occasione (e sono oramai più di venti anni), allorquando io aveva l'onore di difendere in altro recinto, come Relatore, in lunga e solenne discussione la prima legge che si è presentata per l'abolizione della per-

sonalità civile delle corporazioni religiose, sebbene non avessi alcun obbligo di palesare le 'inie opinioni religiose, a togliere ogni ambage ed ogni 'pretesto, dichiarai che ero credente.

Questa dichiarazione l'ho rinnovata allorchè hifesi in questo Consesso con tutte le mie poche forze la legge sul matrimonio civile, che reputavá fondata sul principio della libertà della coscienza; e questa stessa dichiarazione mi onoro ora di rinnovarla. Sì, o Signori, io, credente, chino il capo umile e reverente al nome santo d'Iddio. Ma qui non è questione nè delle mie credenze nè delle vostre; qui è questione delle credenze altrui; è questione di vedere se noi abbiamo il dritto d'imporre ad altri le nostre credenze, o di imporne in qualsivoglia modo la manifestazione. Ora, mi domando, ho io dritto di dire ad un altr'uomo: o giura nel nome di Dio o va in prigione? Al solo enunciare una tale interrogazione, vi confesso, o Signori, che mi si rivolta la coscienza ed oso porre pegno che lo stesso sia di voi! No, risponde la mia coscienza di uomo e di legislatoré; no, risponde il dritto sacro che ciascuno ha alla libertà della coscienza; no, risponde il dovere che lo Stato ha di rispettarla e di farla rispettare. Volgete come meglio vi talenta la proposta dell'Ufficio Centrale, addolcite l'amaro calice, finchè vi piaccia, ma in fondo vi ritroverete sempre questa formola « o giura nel nome di Dio o va in prigione.»

E quando poi quest'uomo l'avrete messo in prigione, che cosa ci avrà guadagnato lo Stato, la pubblica morale, la religione stessa? Se ne sarà avuto di aver causato un grande scandalo; di aver portato in trionfo in pubblici processi la negazione di Dio; di avere scossa la morale e la religione nel popolo; di aver collocato i Giudici in una dura e difficilissima condizione; di avere sfiduciato il paese intorno ai principii dello Stato in materia di libertà di coscienza, e disarmato il Governo di quell'arma della libertà che è il nostro palladio all'in terno; di avere nelle nostre relazioni internazionali scosse le basi di quel diritto pubblico, fondato sul principio della libertà, sotto la cui egida noi siamo venuti e rimaniamo tranquillamente a Roma, e col quale conquistammo e conserviamo la piena nostra únità politica, nazionale.

Signori, noi siamo venuti a Roma in mezzo a mille difficoltà, e le abbiamo superate tutte felicemente. Ma ci siamo venuti in forza di una politica, la quale riposa appunto sul principio della libertà di coscienza. Tutte le lotte le abbiamo vinte, tutte le opposizioni le abbiamo prevenute, proclamando ed applicando il principio della separazione delle materie religiose dalle materie civili e politiche; le abbiamo evitate col principio della separazione dell'autorità interna della Chiesa (cioè della Società religiosa) dalla podestà civile e politica e dando alla Società religiosa la religiosa libertà. Lo Stato non vede, e non può veder altro, che i cittadini che lo compongono. Noi non riconosciamo le Società religiose nè le loro autorità interne come una autorità nelle relazioni collo Stato. Noi non vediamo altro nella Società religiosa che una associazione di cittadini liberi, i quali tutti hanno verso lo Stato il diritto alla libertà della coscienza. Su questa base riconosciamo alla Società religiosa, ed alle autorità interne che la reggono, lo stesso diritto di libertà nelle materie religiose, che dobbiamo rispettare e che spetta agli individui verso lo Stato. Questo è il nostro diritto pubblico.

Negate, o Signori, o attentate, o menomate nella sua applicazione il principio della libertà individuale della coscienza, e voi avrete distrutta la base del nostro fondamentale principio di diritto pubblico, che consacra nelle nostre relazioni interne ed esterne la libertà religiosa della Chiesa.

Chiunque fu capace di comprendere la formula del conte di Cavour, chiunque non abbia imitato certi pubblicisti, i quali (strano a dirsi!) l'hanno combattuta in nome della libertà, prendendo a prestito le armi dei clericali, non la potè mai altrimenti comprendere che in questo modo. E così l'ha sempre compresa il Governo, e così l'ha sempre applicata nella misura della politica opportunità.

La formula *Libera Chiesa in libero Stato* si può, senza punto variarla, convertire nella formula: *Libera coscienza in libero Stato*.

Ond'è che il sistema dell' Ufficio Centrale, oltre alla violenza che fa alle coscienze, oltre alla violazione del sacro principio che regola le relazioni tra lo Stato e gli individui, scalza la base di quel pubblico diritto che è la nostra egida, la nostra sicurezza e la nostra difesa sia all'interno contro i nostri nemici che di-

sarma colla libertà religiosa, sia all'estero contro i molti nemici dell'Italia le cui querele sono soffocate collo stesso mezzo della religiosa libertà. Essi sarebbero felici che noi togliessimo ai governi esteri questo mezzo decisivo per turar loro la bocca e per liberarsi dalle loro pressure.

Dico dunque che la proposta dell'Ufficio Centrale è assolutamente, e per ogni rispetto, inconciliabile coi nostri doveri di legislatori.

Qui avrebbe termine il mio còmpito poichè vi sono questioni che non abbisognano di molte parole per essere risolte, il che accade quasi sempre allorchè si disputi di un grande principio e della sua applicazione.

Ma io debbo ancora farmi carico di alcune considerazioni contenute nella relazione dell'Ufficio Centrale. Uscita dalla penna facile, elegante, e che per comune consenso è onore della nostra lingua e della nostra letteratura, la penna del mio onorevole amico, il signor Relatore, essa non poteva fallire a questo còmpito. Pare però a me che i principali argomenti nella medesima svolti, ove vi si vada a fondo e non si pigli che la sostanza delle cose, non siano tali da poter benchè menomamente indebolire le ragioni contrarie che io ho ora spiegato.

Si dice nella Relazione che coloro i quali vorrebbero accettare il disegno di legge come pervenne a questa Camera dall'altro ramo del Parlamento, non contenterebbero che una piccola minoranza ed alcuni pusillanimi, per non dir peggio, che non hanno il coraggio di confessare in pubblico la loro miscredenza.

Poche parole bastano per rispondere a simili obbietti. Qui non si tratta di rispettare i diritti dei tanti o dei pochi; ma i diritti di tutti, alla libertà della coscienza. Il dire poi che questo disegno di legge, com' è venuto dall'altro ramo del Parlamento, non è altro che un voler coprire la pusillanimità, e, direbbesi quasi, la viltà di coloro che non osano confessare in pubblico la loro miscredenza, è un supporre che ciascun individuo sia obbligato, sotto pena di fare atto di viltà, a portare in piazza le proprie convinzioni religiose e dichiararle, e che lo Stato lo possa pretendere.

Ora, se queste cose non sono vere, come certamente non sono, non saprei comprendere quale fondamento di ragione possa avere l'argomento dell' Ufficio Centrale. Può essere che

alcuno abbia anche particolari ragioni di andar lieto di non essere obbligato a proclamare le proprie convinzioni religiose in pubblico; può darsi altresì che qualcuno se ne vergogni; ma viene forse da ciò nello Stato il diritto di obbligarlo a dichiararle in pubblico? Lasciamo dunque in pace queste sorta di argomenti.

Degno di maggior considerazione è certamente un altro argomento che ha addotto l'Ufficio Centrale. Si osservò che la gran maggio. ranza delle nostre popolazioni è credente, e che, togliendo ai Codici la formola forzatamente imposta della invocazione di Dio, là dove è prescritta, si toglierebbe al giuramento l'efficacia della sanzione religiosa. Noi pure vogliamo tutta la sanzione religiosa conciliabile col sistema della libertà della coscienza; ma l'affermaz.one dell'Ufficio Centrale parmi del tutto inesatta. Però poniamo, per un momento. che sia vera. Se non prendo abbaglio, questo argomento si fonda sopra la teoria dell'interesse sociale. In sostanza con ciò si verrebbe a dire, che è di grande utilità per lo Stato che la sanzione religiosa venga al assicurare la verità di ciò che è deposto nei giudizî. Il popolo essendo credente, è conseguentemente di grande importanza che la legge usi, anche colla forza, questo mezzo all'effetto di giungere allo scoprimento della verità. Questa non è altro, in sostanza, che la teoria della utilità sociale assunta come sola base dei diritti dello Stato verso i cittadini, e come regolatrice dei limiti del Potere dello Stato.

Ma basta che vi sia l'utilità, l'interesse di fare una cosa perchè lo Stato abbia diritto di farla? Questa è la questione. La teoria dello interesse sociale la conosciamo; è vecchia come Adamo, quantunque qualche pubblicista moderno l'abbia voluta spacciare come nuova, per combattere la formola del Conte di Cavour nel nome della libertà. È la teoria per la quale i cristiani dei primi secoli furono dati alle fiere; è la teoria per cui il Savonarola e tanti altri martiri del pensiero furono arsi vivi sui roghi; è la teoria con la quale si imprigiona un Vescovo se dica la messa, se oda una confessione, o se consacri gli olii santi senza il permesso del Governo laico; ed è la teoria con la quale si impone ad un cittadino di giurare nel nome di Dio, sotto pena di andare in prigione.

Ma sopra questa teoria dell'interesse avvene un'altra anteriore, più potente, che la domina e che la limita.

Io ammetto che lo Stato non possa fare leggi, massime se si tratta di leggi che diminuiscano in qualche parte, o 'vincolino l'esercizio dei diritti naturali, se non ha vero interesse a farle.

Ma ciò non basta. Bisogna che per soddisfare a questo interesse non si urti e non si violi la legge eterna della giustizia sociale, che regola sovranamente le relazioni tra lo Stato e gli individui, e che fissa impreteribilmente i limiti del potere dello Stato sui cittadini. Il diritto alla libertà della coscienza è appunto uno dei principali precetti di queste leggi di giustizia, è uno dei limiti da esse posti al potere dello Stato.

Ora, togliete, o Signori, questo limite, e la teoria dell'interesse non vi dà più nessuna guarentigia, imperocche la legge eterna della giustizia sociale che sta al disopra dell'interesse sociale giudicato dagli uomini e la sola e vera tutrice di tutte le libertà dei popoli, l'ostacolo alla onnipotenza delle maggioranze, e la tutela unica dei dritti delle minoranze.

Dico dunque che non basta il provare che è utile usare in un certa data forma della sanzione religiosa al fine di ottenere la verità dalle deposizioni dei testimoni, ma che bisogna provare che questa sanzione religiosa si applichi in modo da non violare i diritti sacri della coscienza. Ora, come lo si può affermare, allorquando la si applica in modo da dire ad un cittadino: o giura nel nome di Dio, o va in prigione?

Niuna utilità potrà mai legittimare una tale disposizione, perchè essa non può evitare la taccia di essere ingiusta e tirannica.

Ma è poi vero, o Signori, che, togliendo l'espressa indicazione del nome di Dio dalla formula del giuramento e lasciandovi la sola parola giuro si tolga la sanzione religiosa? Io credo che ciò non sia. Non mi piglierò l'arbitrio di fare avanti al Senato una discussione filologica sulla parola giuramento o sulla parola giuro; dirò solo che parmi che la parola giuro anzitutto ha un senso relativo o che ne è suscettiva; imperocchè si dice: giuro nel nome di Dio, giuro nel nome dei santi, giuro sul mio onore, giuro per mio padre e per mia ma-

dre; e mi ricordo di aver letto in alcuni classici: giuro per il re, ed altri giuramenti consimili.

Ma lasciando anche tutte queste considerazioni, ciò che è ben certo presso tutti è che la parola giuro, se non si riferisce ad una certa determinata credenza religiosa, si riferisce però sempre ad una religiosa credenza od opinione che abbia, o possa avere, l'individuo il quale pronunzia questa parola ove essa non sia accompagnata da alcuna indicazione o professione speciale di fede, come sarebbe per esempio il dire: giuro nel nome Dio. Se pertanto colui che giura è un idolatra, s'intende che giuri nel nome de' suoi dei, come accadeva presso i Romani i quali avevano anch'essi il giuramento.

Pertanto la parola giuro contiene già in se medesima la relazione a quella credenza religiosa che l'individuo possa avere, e pronunziandola l'individuo si vincola a dire la verità sotto la cauzione di quella convinzione religiosa che egli abbia, ma che non è costretto a dichiarare.

Conseguenza di ciò è, che colui che nel fatto non abbia alcuna credenza non darà, nel fatto, allo Stato la guarentigia religiosa, che può solo dare colui che ne abbia qualcuna.

Ma è facile il persuadersi che l'uomo il quale non creda in nulla, lo si potrebbe far giurare per cento anni e con qualunque formola, senza avere una guarentia religiosa

Ma se colui al quale è deferito il giuramento, abbia una qualche credenza, certamente per lui la parola giuro ha la significazione naturale anzi principalissima, secondo tutti i lessici e secondo i Codici, di dare ciò che crede a cauzione della verità di ciò che afferma o nega, e ciò colla stessa efficacia come se le sue credenze egli le avesse dichiarate. Dunque non è vero che limitando la formola del giuramento alla sola parola giuro, si tolga al giuramento la sanzione religiosa in alcuno dei casi in cui è possibile di averla. Se non che questa formola non costringendo ad affermare una credenza speciale sotto pena della prigione, evita la solenne ingiustizia e la pretesa tirannica che è inseparabile dal sistema dell'Ufficio Cen-

Qui debbo fare un'osservazione, chè non mi so spiegare una differenza che l'Ufficio Centrale ha fatta fra i testimoni ed i giurati. L'art. 297

del Codice di procedura penale prescrive che i testimoni prima di essere sentiti presteranno, a pena di nullità, il giuramento di dire tutta la verità, nient' altro che la verità; è un giuramento simile a quello che noi prestammo per sedere in questo Consesso. Non è prescritta la invocazione espressa di Dio.

L'articolo 299 prescrive però che i testimonì debbono giurare sopra i santi Evangelii. Il disegno di legge come ci pervenne dall'altro recinto, tolse la prescrizione di porre le mani sugli Evangeli, e l'Ufficio Centrale non propone nessuna variazione al disegno di legge a questo riguardo.

Resta dunque l'art. 297 del Codice di procedura penale, il quale per i testimoni non richiede la invocazione di Dio; resta la cessazione dell'obbligo di porre le mani sopra gli Evangeli, e conseguentemente il giuramento dei testimoni rimane nella condizione assolutamente eguale a quella del giuramento che è prestato dai Senatori, il quale si racchiude tutto nella parola: giuro.

Per l'opposto, nell'articolo 487 del Codice penale, che si riferisce ai giurati, il quale era stato emendato in modo da renderlo conforme ai due articoli relativi ai testimoni, cioè togliendo dalla formola l'invocazione espressa di Dio, l'Ufficio Centrale vi introdusse di nuovo questa espressa invocazione.

Io non mi so spiegare il perchè, pei testimoni che devono fornire quasi tutte le prove dei reati, si possa senza alcuna difficoltà adottare un giuramento il quale non contiene nè la collocazione della mano sui Vangeli, ne l'invocazione di Dio; e pei giurati invece vi debba essere una formola diversa che contenga l'invocazione di Dio. Mi pare che in ciò vi sia contraddizione. Se la parola giuro basta pei testimoni, se essa è sufficiente a dare la sanzione religiosa al loro giuramento, parmi che il medesimo si debba pure dire e credere dei giurati. Questo sistema l'abbiamo già in Parlamento, l'abbiamo pei testimoni, per fatto stesso dell'Ufficio Centrale, e parmi veramente singolare che pei giurati debba stabilirsene uno diverso. Non è questa la più aperta condanna del sistema dell'Ufficio Centrale, pronunziata da lui medesimo sul suo articolo relativo ai giurati, e col suo articolo relativo ai testimoni?

Senatore CONFORTI. Ed ai periti.

Senatore CADORNA C. A me pare dunque chiaro che a questo riguardo l'Ufficio Centrale è in manifesta contraddizione con se medesimo.

Io vorrei poter omettere di rispondere ad un altro argomento dell' Ufficio Centrale, ma non posso esimermene per la gravità dell'accusa che esso contiene. Leggo nella Relazione dell' Ufficio Centrale, che l'ossequio alla libertà di coscienza di taluni individui non poteva spingersi al punto di sconfessare un concetto che è nella sapienza del genere umano; che lo sconfessare un tal concetto è lo stesso che togliere di mezzo l'unica formola con cui si possano risolvere in qualche modo i grandi problemi lasciati insolubili dalle eterne incognite di tutte le filosofie.

E così successivamente vi si va ripetendo, che chi non ammette la formola dell' Ufficio Centrale, limitata però ai giurati, disconfessa Iddio. Alla prima lettura di queste parole io non sapeva credere a me stesso di averle sotto gli occhi. Dunque, secondo l'Ufficio Centrale, coloro i quali non si credono autorizzati ad imporre colla forza la confessione del nome di Dio a coloro che non ci credono, sconfessano essi medesimi Dio; dunque non v'ha differenza tra il confessare noi stessi Iddio e l'imporre agli altri colla forza di confessarlo? E veramente l'argomento che l'Ufficio Centrale produsse non consiste che in questa singolare confusione, cioè nel confondere il caso di colui il quale disconfessa egli medesimo Dio, col caso di colui il quale, pur confessandolo, non vuole imporre questa confessione con la forza agli altri.

Basta appena riferire un argomento di tal fatta, perchè ne salti agli occhi tutta la singolarità.

Un simile argomento io l'ho già inteso altre volte ripetere. Allorquando nel 1865 si approvò il Codice civile, e si fece in questo Consesso lunga e solenne discussione sul matrimonio civile, che cosa si disse allora dal partito clericale? Alcuni oratori che lo rappresentavano in Parlamento, contro i quali mi onoro di aver lottato, ci dicevano: « Voi sconsacrate il matrimonio. » E ci accusavano di sconsacrare il matrimonio, perchè non volevamo obbligare tutti quelli che si maritavano a prendere il sacramento, onde il matrimonio avesse gli effetti civili.

Rispondevamo che ciò nòn erà vero; dappoiche era fatta libertà a futti di accostarsi al sacramento si prima, che dopo l'atto civile.

Ora, perchè non vogliamo imporre sotto pena del carcere di giurare nel nome di Dio, ci si dice cogli stessi criteri che disconfessiamo Iddio.

In verità nel nostro arsenale liberale queste armi non le abbiamo mai trovate.

Lo stesso Ufficio Centrale ha cancellate dal Codice le disposizioni le quali prescrivono di metter le mani sul Vangelo. Evidentemente colui che mette le mani sul Vangelo per ordine della legge, le mette nel senso di considerare quel Codice come un Codice di grande autorità religiosa, e toccandolo si fa un atto con cui si manifesta la credenza nel Vángelo. E come mai l'Ufficio Centrale cancellando l'obbligo di toccare il Vangelo, non ha creduto di sconfessare il Vangelo? Lasciamo ad altri partiti questa sorte di argomenti, e riconosciamo che, togliendo l'obbligo d'invocare forzatamente Dio in testimonio, non si disconfessa Dio, come non si disconfessa il Vangelo cancellando dai Codici l'obbligo di porvi sopra le mani all'atto del giuramento.

Signori, finche lo stato delle cose era tale che la pubblica attenzione non era stata chiamata ad occuparsi di questo soggetto, poco male sarebbe stato che le cose fossero andate oltre colla legislazione attuale. Io dichiaro che sono dell'opinione di coloro i quali nelle leggi non richieggono ad ogni costo l'assoluta simmetria, sicchè, se essa manchi, si debbano tosto cangiare. Le leggi sono fatte pei cittadini, per il beneficio della società; debbono essere giuste; ma se hanno dei difetti e se questi difetti non sono avvertiti e non sono sentiti, nulla importà che si lascino come sono, finche nessuno se ne lamenta. Questo sapiente e pratico sistema è seguito spesso dal popolo più libero dell'Europa, ed in tal modo quel popolo è giunto ad altissimo grado di liberta. Ivi, ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, si pigliano in consi-'dérazione quegli emendamenti e quelle variažioni alle leggi che sono assolutamente neces-'sari; ma ciò non si fa se non allorquando l'o-\*pinione pubblica ŝiasi fatta interprete di questa necessità.

Così avviene che, allorquando lo si fa, vi concorre l'appoggio della opinione pubblica; dal che segue che la nuova legge trovi tutto.

il popolo disposto a promuoverla ed applicaria ed a farla funzionare. Per l'opposto, nel nostro paese le leggi nuove si promuòvono per idee teoriche, perchè vi sia una scuola la quale vuole far trionfare un principio, e quando nessuno si lamenta della legge che esiste. Da ciò avviène che la legge fatta oggi è quasi dimenticata domani, che è compresa da pochi, osteggiata da molti, e che in generale non si lavora che ad impedirne l'applicazione.

Ma dappoiche fatti della natura di quelli di cui ho parlato si sono prodotti, dappoiche la stampa di tutto il paese se ne è così seriamente e vivamente preoccupata, era giusto e ragionevole il provvedere.

Ma sarebbe cosa ben singolare, o Signori, che, facendosi una legge nuova, apposita, sopra questo grave soggetto e sopra una mascria di fanta importanza, essa si facesse consistere nella violazione aperta del più sacro principio che regola la società civile, il principio della libertà della coscienza. Mi si permetta di dire francamente che l'Italia deve al principio della libertà della coscienza da lei proclamato e religiosamente rispettato da molti anni il nome di cui gode fra le nazioni più libere e civili; e che scostandosi con una legge da quel principio, essa nuocerebbe assai al suo credito in Europa.

I principi di libertà religiosa ci hanno procurato la simpatia di tutti i popoli civili; non lavoriamo a distruggerla.

Al postutto io prego il Senato di considerare che l'autorità e la forza del conservare si affievoliscono assai, col resistere al legittimo e ragionevole progredire.

(Segni di approvazione.)

PRESIDENTE. La parola è all'on. Lampertico. Senatore L'AMPERTICO. Signori Senatori. E io non mi acconcerei nemmeno ad una legge già esistente, la quale offendesse il principio della libertà di coscienza.

Accetto la discussione nel campo ove l'ha posta l'onor. Senatore Cadorna, e mi domando se il progetto il quale ci venne invanzi per iniziativa parlamentare, risponda esso al principio della libertà di coscienza. Mi domando se in relazione al principio di libertà di coscienza soddisfi a quelle necessità che vi hauno dato occasione; se soddisfi ad altre necessità che in ordine al principio della libertà di co-

scienza il legislatore deve parimenti riconoscere.

Come avvertiva il Senatore Cadorna, nel sistema dell'Ufficio Centrale, la proposta, che fà, andrebbe completata. Mi spiego benissimo, come sia avvenuta la omissione che richiamò l'attenzione dell'onorevole Senatore Cadorna. L'Ufficio Centrale si propose soprattutto modificare la formola del giuramento quale ci venne nel progetto d'iniziativa parlamentare, e quindi portò il suo studio principalmente a quella parte della legislazione che contiene una qualche formula del giuramento. Il giuramento dei testimoni non ha una formula speciale, ed ecco quindi come l'Ufficio Centrale non ne tenne conto. È bensi vero che il giuramento dei testimoni è accompagnato da alcune forme: cadendo queste ne viene di necessità, nel sistema dell'Ufficio Centrale, che vi si supplisca colla formula, e penso che l'Ufficio Centrale completerà in questa parte il suo progetto.

Si fu appunto dalle deposizioni testimoniali che èbbe-origine questo progetto di legge.

Tutti: sanno, l'onor. Cadoma lo ha rammentato, che in qualche processo alcuni si sono rifiutati, in nome del principio della libertà di coscienza, di compiere quei riti i quali accompagnano la semplice deposizione testimoniale. Si fu allora che venne proposto un progetto di legge limitato a modificare o, dirò meglio, completare le disposizioni del Codice di procedura penale, per quanto concerne le deposizioni dei testimoni, e ciò coll'aprir l'adito a coloro ai quali repugnasse di compiere quei riti che accompagnavano nella presente legislazione le deposizioni testimoniali, di tuttavia fare la deposizione in giudizio. Ad una proposta in questo senso, di gran cuore io avrei assentito. La proposta era particolarmente intesa a togliere le discrepanze che erano insorte nella giurisprudenza e che trovano la loro più alta espressione in una decisione della Corte di cassazione di Napoli che riteneva non potersi obbligare il testimonio alle formalità che accompagnano il giuramento, ed in una decisione della Corte di Torino che riteneva doversi obbligare il testimonio anche al compimento di quelle formalità.

Ma intanto venne innanzi un nuovo progetto, il quale non si limitava più soltanto ad una di-

sposizione del Codice di procedura penale, ma si estendeva al Codice di procedura civile, non più al Codice di procedura che dirò comune ma anche al Codice penale militare ed al Codice penale militare marittime, non più alle disposizioni concernenti i testimoni, ma anche all'ordinamento dei giurati. Questo progetto di legge proponeva quindi modificazioni molto più ampie di quelle che non fossero state proposte nel primo, dal quale si son prese le mosse. E tuttavia sarebbe ancora di maggior portata che non sembra, perchè moltè delle formole del giuramento, le quali sono stabilite per decreto reale, di necessità dovrebbero conformarsi allo spirito della legge che fosse deliberata dal Parlamento.

Signori, io più che mai ho bisogno dell' indulgenza del Senato, solito come sono a non prender la parola se non nella stretta cerchia dei miei studî, e tanto più dacchè prendo la parola in argomento gravissimo e dopochè tenne la vostra attenzione un discorso di oratore sì autorevole.

Io più che mai so, nel progresso degli studì quale parte spetti alla coscienza scientifica del dritto nel riformare le leggi, ma gli insigni giureconsulti che siedono in quest'aula, e primo il Ministro Guardasigilli, non disconosceranno che accanto alla coscienza scientifica del diritto, accanto al diritto dei giureconsulti, havvi una coscienza popolare giuridica, havvi una una forza popolare del diritto la quale non arriva a determinarsi essa medesima, non arriva dasè ad acquistare autorità dilegge, mapure alla coscienza scientifica del dritto, alla coscienza del dritto legislativo fornisce i primi elementi. Con un insigne maestro della scienza dirò che il diritto non si trova in uno stato normale se non quando tutte queste forze creatrici del diritto cospirino insieme d'accordo.

Non mi dilungherò di certo nel narrare le trasformazioni storiche che subì il giuramento come in genere gli ordini giudiziarî. Il giuramento ebbe anch' esso come tutti gli ordini giudiziarî, dirò anzi come tutti gli ordini civili, la sua età teocratica, e venne via via trasformandosi fino a non conservare oggidì nei moderni Codici se non il suo stretto carattere giuridico.

Anche le violazioni del giuramento trovavano in altri tempi il loro posto tra le offese alla pub-

blicarreligione, oggidi non trovano il loro posto nei Codici se non tra le offese alla pubblica giustizia.

Esaminerò adunque strettamente l'ufficio giuridico del giuramento. Ben se, o Signori, che scopo ultimo del diritto si è quello di permettere che sotto la sua tutela l'ordine morale si svolga sicuramente e completamente, ma se d'altronde rispettare l'autonomia del diritto; e non tema il Senato che io nel mio discorso menomamente la violi. Se per avventura riannoderò il mio discorso ad un più elevato ordine di idee, non sarà per far perdere al diritto la sua indipendenza, ma semplicemente per integrarlo.

A mio credere, il progetto di legge, come ci. è stato posto dinnanzi per iniziativa parlamentare, non soddisfa a quelle necessità per cui è sorto. Esso è diretto a far cessare quegli inconvenienti a cui l'attuale formola di legge ha dato luogo. Ebbene, o Signori, anche dopoquesta legge vi saranno di quelli i quali si rifiuteranno a giurare, perchè, lo riconosceva anche l'onor. Cadorna, il giuramento ha in sè implicita l'idea stessa affermata dall'Ufficio Centrale, e vi saranno di quelli che non vorranno giurare, perche la loro religione li obbliga alla semplice dichiarazione del vero. Vi saranno insomma di quelli che non giureranno per troppa religione e altri perchè non ne hanno punto.

Non farei facile lusso di Diritto Romano, se il Diritto Romano non si fosse addotto a favore di questo disegno di legge.

Sarebbe stato perfettamente conforme al vero, se si fossero accontentati di dire, che ormai la religio civilis non era pei Romani che una parvenza, che non rispondeva alla sincerità dei sentimenti. Ma per sè stesso il giuramento pei Romani, come per tutti i popoli, ebbe però sempre lo stesso carattere.

Adjuro teque tuumque cuput, era formula ai Greci famigliarissima, di che si compiacque il venusto. Catullo, e sempre impose rispetto il giuramento per cose care e perdute.

Ma la varietà delle formule non toglie l'identità del pensiero che la ispira.

E prima di tutto, quanto si disse delle varie formole, in relazione al diritto, può veramente dirsi del giuramento dei testimoni e dei Giudici? Risponderebbe per me il grande oratore di Roma il quale nelle sue orazioni desume qualche volta la fede dei testimoni unicamente dalla religione; risponderebbe per me l'antichità la quate ci ha tramandato la formola del giudice il quale si deprecava da Giove di essere lanciato come pietra al vento, si sciens fallo; risponderebbe per me il libro de legibus il quale formalmente dichiara santo il vincolo stretto nella cittadinanza, diis immortalibus interpositis, tum judicibus tum testibus.

As che si riferiva in fatto la varietà delle formole? Entro, o Signori, molto più volentieri in questo esame perche non è esame soltanto di facile erudizione, ma perchè mi aiuterà poi nella critica che mi propongo di fare a questo progetto di legge. La varietà delle formole si riferiva al giuramento decisorio. E ben sanno i giureconsulti, quali trasformazioni nel giuramento decisorio sieno avvenute mella legislazione odierna in confronto della romana. Mentre oggi il giuramento decisorio attesta dei fatti, presso i Romani attestava dei rapporti di diritto; mentre presso di noi è una prova, presso i Romani era una transazione la quale suppliva al grudizio. Or bene, una volta che questa varietà di formole si riferisce al giuramento decisorio, si intende benissimo che colui il quale per via di transazione deferiva questo giuramento all'avversario, e così faceva in qualche modó una alienazione, avesse il diritto che l'avversario facesse la dichiarazione in quel nome che più lo garantiva della veracità.

Má in fatto, ch' io mal non mi apponga che nonostante la varietà delle formole il giuramento fosse sostanzialmente lo stesso, parmi risulti ad evidenza. Tanto più volentieri faccio queste citazioni, dacchè ho visto con piacere anche nella più recente discussione che ebbe luogo in Senato quanto siano gradite all'onorevole Guardasigilli.

Basta ricordare che presso i Romani stava quel giuramento il quale non fosse fatto in nome della Religione ma della superstizione, e per contrario consideravasi illicitum, in nome pubblicae improbatae religionis: Giuravasi pel capo suo e per quello dei figli: giuravasi per la propria salute: ma chi anche giurasse con queste formole, consideravasi infine giurare respectu divini numinis.

- Sempre si ebbe il giuramento come attesta-

zione fatta in nome del Primo Vero, promessa vivificata al *Fonte* onde ogni vero deriva.

Può dirsi che nell'attuale nostra legislazione abbia mutato carattere? Che ci dice la relazione del Pisanelli pel Codice civile? Ci dice che il giuramento è atto civile e religioso, per cui una delle parti chiama Dio in testimonio della verità di quanto esso afferma. Ci dice, che è controverso se giovi mantenere il giuramento decisorio, che se si abolisse, converrebbe abolire anche quello testimoniale, e poi conchiude con questa interrogazione: quale efficacia allora avrebbero nello stato odierno di coltura le deposizioni?

Ciò si ammette persino nelle relazioni Parlamentari, che formano parte integrante della storia di questo progetto di legge.

« La semplice parola giuro basta per gli nomini di qualsiasi fede. Quegli nel cui animo prevale il timore di una divinità e dei castighi che essa infligge agli s ergiuri, sa che basta il giurare senz'altro per chiamare il suo Dio a testimonio della verità da lui attestata ed invocarlo vindice se al vero ei fallisse. E quegli invece che sopra ogni cosa al mondo tiene al proprio onore, e che non teme castigo più grave della voce della propria coscienza, se per sventura avesse a testificare il falso, commetterebbe per giunta una ipocrisia ed una profanazione ove invocasse un ente sopranaturale. »

Parliamo ora schiettamente. Se non si ammette quell'idea implicita, tolgasi a dirittura il giuramento e vi si sostituisca la semplice dichiarazione:

Un esempio ne abbiamo nella legge consolare. Dovrò citarla anche in seguito, perchè piuttosto che trarsene argomento, come negli studi che si sono fatti per questo progetto di legge in appoggio di esso, essa ci fornisce validi argomenti contro di questo. Nella legge consolare dunque ove si parla d'interpreti (non di testimoni, di questi parlero dopo) si ammette il giuramento senza nessun' altra formula, come la propone il progetto di legge della Camera elettiva; ma vi si prevede il caso che quantunque quella formula del giuramento non sià accompagnata da nessun'altra dichiarazione possa esservi qualcuno il quale non creda punto di far giuramento anche così semplice, appunto perche implicita vi sia quell'idea che

egli non voglia pubblicamente confessare. Si è per questo che se qualcheduno degli intérpreti si rifiuta di far giuramento, la legge consolare lo ammette senza più all'ufficio di interprete anche senza di esso.

E poichè l'onorevole Cadorna si compiace di citare il modo tenuto dagli inglesi nella riforma delle leggi, mi viene opportuno il ricordare la legge del 7 agosto 1870, dichiarativa di una del 1869.

Limitatamente, io penso, ai giudizi a cui questa si riferiva, la legge del 1870 prevede che alcuno si ricusi di far giuramento.

Ebbene: toglie perciò di mezzo ogni giuramento? no certamente. Mantiene invece il giuramento, ma privandolo del suo vero carattere? nemmeno. Bensì autorizza ogni Corte di giustizia, ogni giudice presidente, e in generale ogni persona investita dalla legge del dirttto di deferire il giuramento a rafferma della prova testimoniale a sostituirvi in ogni processo civile o criminale, se vi sia luogo a pensare, che il giuramento non obblighi la coscienza del testimonio, una promessa o dichiarazione, che la sua testimonianza davanti la Corte sarà la verità, tutta la verità, niente altro che la verità.

Ecco in qual modo gli inglesi sanno tutelare la libertà e la sincerità.

Ma noi aboliamo i riti perchè religiosi e manteniamo il giuramento che è religioso. Noi raccomandiamo al giudice di ricordare l'importanza d'ell'atto, e questo non vogliamo noi stessi definire. Noi all'uscire da quest'aula incontrandoci con un libero pensatore, possiamo dirgli: abbiamo abolito il giuramento perche abbiamo abolito il rito religioso che lo accompagna, ed incontrandoci in un credente possiamo dire: abbiamo mantenuto il giuramento, tanto è vero che nel giuramento è implicita quell'idea a cui vi piace direndere omaggio.

Che se la legge dunque non provvede agli inconvenienti da cui ebbe origine, tanto meno riconosce supreme necessità, di cui il legislatore deve tener conto. Pensiamo, o Signori, a tutti quei diritti pubblici e privati i quali nella nostra legislazione derivano dal giuramento. O la riforma che si fa è di poco conto, ed allora non monta il farla, o è grave, e sono vere e reali le conseguenze che porta nella nostra legislazione, e allora come si può farla?

Si discute se il giuramento decisorio in cause

civili, sia bene, o no, mantenerlo, e specialmente il giuramento suppletorio; si discute se non sia necessario in ordine al giuramento togliere alcune contraddizioni che si contengono nella nostra legge, ma fatto sta che intanto oggi il giuramento decisorio è mezzo di prova a cui necessariamente molte volte si deve ricorrere.

Or bene, ciò merita particolare riguardo e specialmente nell'interesse di quelli che meno sono favoriti dalla fortuna.

Mentre ogni giorno colle tasse e colle difficoltà della procedura portiamo incaglio alle prove e le difficoltiamo, mentre le prove precostituite trovano difficoltà nello stato odierno di gran parte della popolazione, noi senz'altro manteniamo un giuramento che non è giuramento, lo vogliamo e lo sconfessiamo, e pertanto obblighiamo molti a valersi del giuramento, mentre gli neghiamo poi quel fondamento per cui essi solo si sentivano fidenti nell'abbandonarsi alla coscienza dell'avversario.

Lo so; fino dall'antichità Menandro disse: non fare giuramento anche quando sia giusto; ed Epiteto: non giurare se non per i parenti e per la patria. Cicerone sentenziava: chi mentisce, spergiura; chi non è trattenuto dalla propria fede non temerà nemmeno l'ira degli Dei.

Lo so; il bello assoluto sta nella semplice e schietta verità della parola. La legge aveva prescritto: Non giurare il falso, ma venne una altra legge più perfetta che ci prescrive: non giurare neanche il vero, afferma o nega semplicemente.

Tutto questo lo so. Ma qui noi non esaminiamo il valore morale e religioso del giuramento: fedele alla promessa sin da principio fatta, non esamino che la sua efficacia giuridica.

Conosco benissimo tutto quello che insigni giureconsulti, come il Carmignani, come il Bentham, come il Barbacovi hanno detto sulla fallacia di queste prove.

Ma prima di tutto osservo che gli argomenti di questi giureconsulti si riferivano propriamente ad un'epoca che non ha riscontro fortunatamente con quella dell'odierna legislazione; cioè a quell'epoca in cui si faceva del giuramento un grandissimo abuso, ed intanto non si circondava da opportune cautele.

Osservo inoltre che questo modo di ragiona-

mento ci porta spesso troppo oltre di quello che vuolsi. Comunque una legge non sempre raggiunga il suo scopo, non si pensa perciò ad abolirla. Sempre commettonsi furti e per questo si cancella dal Codice penale il titolo del furto?

Chi in un processo civile abbandona la sua sorte al giuramento dell'avversario, ha diritto che questo giuramento sia fatto con quelle garanzie di veracità che egli stima tali da affidarlo. Rammenterò particolarmente una sentenza della Corte di cassazione di Torino dell'anno 1854, la quale ha posto in rilievo con grande chiarezza questo principio, e lo ha posto in rilievo in nome della libertà. Dacche noi difficultiamo altri mezzi di prova, e rendiamo necessario il ricorrere al giuramento, noi non dobbiamo esercitare violenza sull'animo di chi si trova condotto a questo punto; non dobbiamo pretendere che lo affidi un giuramento dopo che gli abbiamo tolto precisamente quel carattere, per cui il giuramento fu detto: quell'affermar che fa credere altrui. Chi si rimette alla persona stessa interessata ad affermare il contrario, e ne invoca la probità, pone l'interesse in bilico contro un altro interesse contrario, e confida, come esprimesi un giureconsulto egregio, che il bene futuro, e spirituale prevalga sull'interesse materiale e attuale. « Premio di questo arduo cimento è la vittoria della causa, ed il pericolo che si corre, esalta, per così dire, la forza di questo mezzo di prova. »

In altri tempi il criterio della verità si cercava nella forza. Fu già un progresso della legislazione che si cercasse comunque in una prova di ordine morale quale è il giuramento. Poichè ora il giuramento fa così gran parte della nostra legislazione, come si può alterarne il carattere, se le nostre deliberazioni sopra di esso non si mettono in correlazione con tutto il sistema delle prove giuridiche?

Nessuno dice, è verò, che oggi si intenda abolire il giuramento; anzi si dichiara che il giuramento si mantiene; ma che giova il mantenerlo, una volta che si è oscurato il lume di cui la verità umana non è che un raggio?

Io rispetto, o Signori, il diritto delle minoranze, e ben s'intende che non parlo di quelle minoranze o maggioranze ondeggianti che si formano nelle assemblee politiche; parlo di

quelle maggioranze e mineranze le quali costituiscono le nazioni.

Rispetto altamente le minoranze, e qualunque proposta si facesse per rispetto alle minoranze, la assentirei; ma dobbiamo un poco rispettare anche i diritti, i sentimenti, le opinioni della maggioranza.

Dicevano vari oratori nella discussione che a questa ha preceduto, che a quelle riforme erano specialmente indotti dalla necessità di tener dietro ai progressi della legislazione presso altri popoli. Che di simile troviamo relativamente a questa proposta di legge? Il Belgio! ma di recente io vidi; e tutti possono consultare nella biblioteca del Senato, una traduzione fatta per ordine legislativo del Codice d'istruzione criminale per uso delle provincie fiamminghe, ed ivi è mantenuto l'articolo 312 che si riferisce ai giurati, e che ha precisamente nè più nè meno quella formola che ci propone il nostro Ufficio Centrale.

La Francia! È verissimo che in Francia la legge non ha che quella formula, la quale ora ci propone il progetto d'iniziativa parlamentare; ma appunto perchè in Francia ha dato luogo a incertezze, contestazioni, e persino intolleranze, appunto per questo abbiamo bensì nella legislazione francese un esempio, ma esempio che prova in contrario. Ed in fatto, o Signori, in nome di quella formula che voi siete invitati a votare, per rispetto alla libertà religiosa, non dubito di asserirlo, per molto tempo si è mantenuta una giurisprudenza la quale era tutt'altro che conforme ai principii di libertà, una giurisprudenza che sono io il primo a condannare.

Poichè negli studî che si sono fatti, si è molto citata l'autorità della legge francese, mi si permetta di provare con qualche abbondanza anche di citazioni che io nulla arrischio nelle mie asserzioni che non sia perfettamente conforme alla storia.

Consulto il Toullier, e mi dice (sempre in via d'interpretazione di quella semplice formula) che la legge non può riconoscere per vero giuramento che quello che è stato prestato conforme alla credenza religiosa di colui al qua'e viene chiesto, perchè la legge non può de re un'ombra di confidenza ad un giuramento in una forma riprovata dalla credenza religiosa:

di colui che giura: Duranton soggiunse, che il giuramento è un atto religioso, e deve essere prestato nel modo conforme ai sentimenti religiosi di colui che le presta, altrimenti non sarebbe più un legame e lo scopo della legge verrebbe meno.

Favard de Langlade avverte: il Codice civile non ha prescritto termini sacramentali per la prestazione del giuramento; i giudici sono dunque in facoltà di prescriverlo secondo il rito della religione di chi lo presta.

Così Carnot, e Legraverend; così i commentatori del Codice di procedura, Pigeau, Carrê, Boncenne, Berriat Saint-Prix, così il gran giudice della giustizia del 1806, così le Corti di Colmar, Metz, Nancy, Pau, Algeri.

È vero che poi prevalse una giurisprudenza contraria, ma badate pertanto a quali conseguenze si era venuti in nome di quella formola che voi definite liberalissima. Mentre voi intendete di abolire i riti che accompagnano il giuramento, si venne perfino a sancire che non bastassero nemmeno quei tali riti, ma ci volessero anzi quegli stessi riti per gli Istraeliti che oramai alla credenza diessi repugnano anche per il più schietto sentimento religioso. La giurisprudenza dappoi prevalsa fu determinata da una sentenza della Corte di Besanzone. Ma nello stesso tempo che quella Corte dichiarava che non si potesse in nome di quelle formole obbligare alcuno ad osservare quei riti. che repugnassero alla coscienza, manteneva però al giuramento il carattere che è conforme al sentimento di tutti i popoli.

E forse non è, o Signori, un popolo di audaci pensatori, la Germania? Ebbene: a seconda delle differenze di religione nel Codice di procedura vigente sono ammessi diversi giuramenti.

Havvi una formola comune a cui si fa poi un'aggiunta, la quale meglio risponda alle credenze degli Evangelici, un'altra pei Cattolici, altre per altre religioni. Anzi se i giornali non sono male informati, la Commissione la quale ora sta rivedendo il Codice di tutto l'Impero si sarebbe essa medesima pronunciata per mantenere così al giuramento il carattere religioso: e tra quelli i quali più fortemente ciò propugnarono, furono principalmente i così detti capi del part to nazionale, coloro precisamente che erano stati i primi nel propugnare le leggi dal clero avversate. Può lagnarsi il Ministro Guar-

dasigilli se alle opinioni, ch' egli professa, contrappongo quelle del Gneist?

Ora mi rammento che avvi uno Stato le cui leggi tolsero al giuramento il carattere religioso; avete animo di farvi forti del suo esempio? È questo il Messico, e tuttavia esso almeno non mantenne la parola mentre aboliva l'idea.

Concludiamo. Qui mi trovo di fronte a due formule: a quella proposta d'iniziativa parlamentare, ed a quella proposta dall' Ufficio Centrale.

Io. sarei stato assai più propenso al sistema, che mantiene il giuramento in conformità alle diverse credenze religiose, aggiungendo la semplice dichiarazione per chi contro di esse non ha che voce di protesta.

.Nè mi avrebbe fatto difficoltà, che con ciò tsi chiede pubblicamente conto di quello che si crede e si pensa. Offendiamó con ciò un diritto? Come ciò, se già nel censimento si volle che i cittadini dichiarassero a qual religione ciascuno apparteneva? (Ilarità.)

Ma il proporre questo sistema non porterebbe ora tra noi che una nuova divisione.

Tra le due formule mi appiglio a quella dell' Ufficio Centrale, respingo quella d'iniziativa parlamentare.

Essa prendesi dalla Francia; ma in Francia si adotto dopo che il Codice dei delitti e delle pene avea sostituito al giuramento la promessa. In Françia dunque anche la semplice formula del giuramento è formula di affermazione; in Italia verrebbe dopo leggi che hanno esplicita l'invocazione, in Italia dunque significherebbe negazione.

Si oppone che il giuramento vuolsi ridurre un atto meramente civile, come il matrimonio.

Ma dacchè si introdusse il matrimonio civile, il matrimonio religioso, se conserva effetti civili, si è per volontà dell'uomo, non per legge. Quiinvece mantenete al giuramento effetti civili, enello stesso tempo lo private di quelle condizioni di veridicità, per cui non vi sapete indurre ad abolirlo.

Al sistema, che io avrei vagheggiato, si·oppone che rispettando le credenze nella loro diversità si andava incontro al pericolo di giuramenti in forme religiose le più strane, nè convenienti al buon andamento dei giudizi.

Non esageriamo. Vennero col tempo smettendosi certi riti, con cui in altri tempi si stu-

diava rendere più solenne il giuramento, e che anzi si consideravano costituire l'essenza del giuramento. Oggi invece quella semplicità, che voi desiderate, è già resa possibile dallo stesso sentimento religioso, reso libero da forme e imprecazioni d'altri tempi.

Senato del Reano

Volevasi una formula anche più semplice?

E si aveva nella nostra legge consolare, la quale dispone che i testimoni (prima parlai degli interpreti) dichiarino: « Giuro chiamando Dio in testimonio della verità di quanto dichiaro»; e qualora il culto religioso professato da uno dei testimoni ostasse alla prestazione del giuramento con questa formula, provvede che si proceda nonostante alla sua audizione, facendone menzione nell'atto.

Forse questo era il partito più semplice e più spedito; ma almeno accettiamo la formula che ci propone l'Ufficio Centrale siccome quella, che esprime un sentimento di tutti i tempi e di tutte le nazioni, siccome quella che in sè compendia timori e speranze, dubbi desolanti e liete certezze di tutta l'umanità, siccome quella infine che significa la più alta idea che mai siasi avuta del giusto e del buono.

Sembra a taluno ancor dubbia? La ha già commentata Dante Alighieri:

Io veggo ben che giammai non si sazia Vostro intelletto se il Ver non lo illustra Di fuor del qual nessun vero si spazia.

(Vivi segni d'approvazione).

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Borsani.

Senatore BORSANI. Io ho poche cose a dire dopo quanto hanno esposto i miei Colleghi e specialmente dopo il discorso dell'onor. Senatore Cadorna, le cui conclusioni accetto interamente.

A me pare che l'Ufficio Centrale in questa circostanza ci faccia andare di molti passi indietro. Noi avevamo già introdotta fino dal 1867, nel Codice di procedura penale e prima ancora nel Codice penale militare qualche miglioramento, in confronto delle legislazioni precedenti, alla formola intrinseca e sostanziale del giuramento. E se non era tolta la inopportunità delle formalità estrinseche, si era semplificata di molto l'atto solenne.

Vero è che rimanevano a correggere molte incoerenze: la varietà sovra tutto delle formole, non concordando fra loro quelle stabilite

dal rito civile e quelle del penale; nè tampoco nello stesso rito penale la formola del giuramento dei testimoni e periti; e la formola imposta ai giurati. Tuttavia s'era preso l'avviamento al correggere ed era sperabile che si sarebbe venuti ad una radicale riforma.

Un progetto d'iniziativa parlamentare ha soddisfatto a questo desiderio. Il progetto che ora è sottoposto alle vostre deliberazioni, tolte di mezzo le formalità estrinseche dell'atto, ha mantenuta per tutte le contingenze de' processi civili e penali la formola più semplice del giuramento, che non offende alcuna coscienza e rispetta le opinioni anche dei dissidenti.

L'Ufficio Centrale non è stato soddisfatto di questa novità, e ci fa tornare all'attuale stato di confusione.

Noi avremo dunque un giuramento per i testimoni ed i periti in materia penale, avremo un giuramento per i giurati, pure in materia penale diverso da quello usato pei testimoni, avremo in materia civile pei periti o pei testimoni e per le parti un giuramento che diversifica dai precedenti. Ma quale è la formula che rappresenta la verità, quella che esprime davvero la coscienza pubblica?

Io capisco bene, ed in questa parte mi unisco all'onorevole Senatore Lampertico, che il progetto si è fermato a metà cammino.

Dice l'onorevole Lampertico: la legge non risponde al pensiero della libertà di coscienza; o mantenete il rito o abolite il giuramento e secolarizzate le prove.

Io confesso che inclinerei di molto a questa secolarizzazione delle prove, e non esiterei a proporle agli onorevoli miei Colleghi se non temessi di incontrare troppo seria difficoltà nella contraddizione di abitudini e di opinioni antiche: e in fin dei conti so che il progresso cammina a piccoli passi. Noi non possiamo sperare una riforma radicale tutta ad un tratto.

E per questa considerazione, io accetto la proposta d'iniziativa parlamentare che suppongo sia sostenuta dall'onorevole Guardasigilli, giacchè non mi pare che egli abbia fatta alcuna dichiarazione in contrario. E ad accettarlo mi spingono anche altre considerazioni; una di concetto morale e l'altra di concetto giuridico. Il giuramento nel rito giudiziale presenta un grave pericolo: il conflitto della coscienza col-

l'interesse. Il conflitto cioè della coscienzà colle seduzioni del denaro e degli affetti.

In questo conflitto molte volte non è il dovere che trionfa, ma pur troppo l'interesse che trascina i testimoni ad affermare cose contro la verità di cui sono richiesti. Da questo lato mi pare che il giuramento introdotto nel rito civile conduca ad una profanazione, ad un sacrilegio. Da altra parte, e qui vengo alla considerazione d'ordine giuridico, la legge deve trovare in se stesso la forza del costringimento. La legge che ha bisogno dell'appoggio della religione per ottenere dal labbro dei testimoni la verità perde ogni prestigio, perde ogni autorità. E per questo pure vorrei che fosse secolarizzata la prova giudiziale. Vorrei che al giuramento fosse addirittura surrogata la promessa di dire la verità. Il Codice penale dovrebbe fare ilresto. Tale è per me l'ideale della legge; tale la più perfetta e completa correzione del suo testo, per cui risponderebbe veramente all'odierna civiltà, facendo cessare una volta la confusione de' principii e degli uffici della religione e del governo civile. Tuttavia, ripeto, io accetto la legge quale ci è venuta dall'altro ramo del Parlamento, perchè segue il progresso che solo si può sperare al momento, nella divergenza di opinioni di cui furono organi prima l'Ufficio Centrale e poi l'onor. Lampertico.

L'onor. Lampertico avrebbe desiderato che si specificassero le diverse formole del giuramento piuttostochè mettere una formola che non soddisfa a tutte le credenze; ma io credo che sia impossibile specificare tutte le formole che potrebbero soddisfare alle diverse religioni, alle diverse credenze, imperocche queste sono molte e si moltiplicano di giorno in giorno.

La legge rimarrebbe in uno stato di gestazione perpetua; nè altro si farebbe che mutarla per metterla ad ogni momento in armonia con qualche religione, con qualche credenza sorta o venuta fra noi dopo la pubblicazione dell'ultima legge. Io credo che questo sia un partito impossibile. D'altra parte se bene esamino la formola adottata nell'altro ramo del Parlamento, mi pare che soddisfaccia a tutte le esigenze ed abbia il pregio di togliere ogni occasione di scandali, di quegli scandali che si sono spesso lamentati nei ghidizi penali ed in cause anche clamorose e recenti, che non hanno potuto sfuggire all'attenzione pubblica.

Appaga questo progetto di legge tutte le opinioni; appaga i credenti, perchè trovano insito nella parola giuro, il concetto della invocazione della divinità; appaga i dissidenti perchè non sono obbligati ad esprimere questo concetto: finalmente questa parola giuro è una parola pronunziata con solennità che allude vagamente al sentimento religioso, ma che infine non include necessariamente il pensiero dell'affermazione dell'esistenza della divinità: è un concetto così vago, così elastico che può essere interpretato da ciascuno dei giuranti in favore della propria credenza.

Quindi non mi pare che il progetto presenti seria difficoltà sotto ogni rispetto.

Per contro l'Ufficio Centrale, avendo voluto rimettere nella formola intrinseca, sostanziale del giuramento, l'invocazione della divinità, è andato per una via scabrosa e piena di difficoltà.

Si dice nella Relazione che l'emendamento non fa violenza ad alcuno, e si è usata una frase, per verità, speciosa e ben trovata, onde escludere almeno l'apparenza della pressione morale. Ivi infatți si leggono queste parole: « Non si fa violenza alla libertà di coscienza di chicchessia col recarlo a profferire nell'atto del giuramento il nome di Dio. »

Per concedere il pregio dell'esattezza a questa affermazione, bisognerebbe non accorgersi che la frase « recare a profferire il nome di Dio » significa costringere. Ma voi lo sapete bene, o Signori; quando un testimonio si presentasse al magistrato e dicesse: « io non voglio recarmi a profferire il nome di Dio, » gli si risponderebbe subito: « se tu non vuoi recarti, noi ti faremo condurre per la via del carcere, » come assai chiaramente ha espresso l'onorevole Senatore Cadorna: o dire la formola come è prescritta, invocare cioè il nome di Dio, o, non invocandolo, andare in prigione.

Ma se non è violenza questa, io non saprei quale possa essere.

Ora, sono molti quelli ai quali ripugna il proferire il nome di Dio ed invocarlo come testimonio. Non vi dirò gli atei, ma i Quaqueri, ma infine tutti quelli che pur credendo alla divinità reputano ingiurioso alla medesima lo invocarne il nome.

Io credo che tutto questo abbia origine dal-

l'intolleranza che è sempre compagna del sentimento religioso. È nella nostra natura la ripugnanza a persuadersi che certe idee, certi principii, certe opinioni che sono le nostre idee, i nostri principii, non debbano entrare nella mente altrui! Quindi è che i credenti chiamano ostentazione, vanità la fede dei dissidenti; e questi dicono superstizione la credenza dei cattolici; onde poi viene che si passa dalla intolleranza alla violenza, per obbligare gli altri a fare ciò cui essi dicono ripugnare la loro coscienza, la loro fede.

Al disopra però di tutte queste umane depolezze, al disopra dell'intolleranza vi deve esser la legge, e uguale per tutti; pegno sicuro di libertà; e la libertà deve esser rispettata, e nessuno vorrà negarlo, non solamente quando è nel vero ma anche quando versa nell'errore. Se la maggioranza dei credenti vuol far discussione di chi abbia o non abbia ragione nella questione religiosa, io non mi metterò di mezzo a contendere, chè naturalmente il solo titolo di maggioranza le dà il diritto di prevalere.

Ma altro è il caso in cui come al presente la maggioranza pretende imporre atti ai dissidenti che implicano una contraddizione ai loro principii religiosi.

Si dice ancora che quel po' di forma esterna (questo si diceva prima, ora forse non più, perchè la forma esterna vien tolta) o almeno quell' esplicita dichiarazione dell' invocazione della divinità, può influire di molto, specialmente sulla massa delle popolazioni rurali c in genere sulle masse incolte.

Questa gente, si dice, è guidata più dal senso che dalla ragione, e fin qui credo non ci sia nulla a dire; ma credo che si esageri troppo la portata di questa circostanza, quando si arriva a dire che il vincolo del giuramento fatto coll'esplicita invocazione della divinità sia sufficiente ad assicurare la fede dei testimoni.

Quel poco di esperienza che io ho dei conflitti giudiziari mi fa ritenere la contraria opinione.

Anzitutto, ho visto sempre che i testimoni falsi sono tutti reclutati precisamente in quella classe di persone le quali appunto dovrebbero più che ogni altro sentire l'impressione della solennità del giuramento; nelle classi di persone cioè più scarse di intelligenza e più scarse ancora di séssione del 1876 — discussioni — tornata del 14 giugno 1876

educazione. Io anzi ho avuto occasione di osservare che le persone appartenenti a queste classi, sono dotate di una speciale sottigliezza di argomentazione quando si tratta di sottrarsi all'obbligo di dire la verità, obbligo che loro viene imposto col giuramento.

Per esempio, io mi ricordo di avere udito una vecchiarella che convinta pure di mendacio, e per la deposizione di altri testimoni, e per i fatti stessi che lo dimostravano all'evidenza, richiesta perchè non avesse detta la verità, rispose con particolare ingenuità, che, dicendo la verità, essa avrebbe arrecato senza dubbio del male all'accusato, e siccome facendo male al prossimo, essa avrebbe fatto un peccato poiche Dio ingiunge agli uomini di amarsi come fratelli, così essa aveva mentito.

Altra volta ho visto e udito testimoni negare di conoscere certi fatti che durante il dibattimento si venne a provare che non erano loro sconosciuti, e che, richiamati questi testimoni, confessarono di aver negato quei fatti, perchè non essendo essi stati testimoni oculari, ma avendoli appresi da altre persone non credevano di poterli in coscienza affermare.

E altri esempi potrei similmente addurre a riprova del fatto che la gente rozza, più che la civile, con sottili argomenti ricerca i modi di evitare la responsabilità dello spergiuro. Ma io non voglio abusare della tolleranza del Senato.

Io mi era prefisso di dire altre cose, ma non avrei fatto che ripetere quanto già eloquentemente disse l'on. Cadorna. Io non volli quindi che soddisfare all'impegno assunto di prendere la parola in questa discussione.

Del resto io concludo col ripetere che mi associo in tutto all'onor. Cadorna e che voterò la legge quale ci venne dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Ho udito con vero compiacimento proporre dall'onor. Lampertico ciò che aveva proposto io quando si discuteva questa legge negli Uffici. Io non ripeterò le cose da lui dette. Vi sono state delle persone, che io debbo credere di buona fede, le quali non hanno potuto giurare perchè le loro credenze religiose non lo permettevano. Ebbene, allargate, aggiungete un articolo in modo chè il

magistrato possa ricevere anche la sola promessa:

Questo modo, dirò, di sviluppare con aggiunte la legge attuale, a me pareva preferibile, e lo sostenni nell'Ufficio a cui appartengo quanto potei; ma laico in materia di giurisprudenza mi trovai rimpetto a due Procuratori generali di Cassazione e ad altri magistrati che affermarono che la mia proposta conduceva a scandali che bisognava evitare innanzi tutte quelle classi le quali sogliono frequentare i dibattimenti criminali; che essi avevano l'esperienza che l'obbligare una persona a manifestare una opinione religiosa contraria a quella della grande maggioranza, avrebbe o scosso il sentimento religioso delle masse, o provocate delle irruenze di intolleranza.

Per queste ragioni nel mio Ufficio non prevalse la proposta da me fatta; la quale a me pareva la più logica, val quanto dire quella di aprire una porta pei casi eccezionali, lasciando intatta nel resto la forma del giura, mento già in uso.

To, dico inoltre, avrei desiderato che tutte le Corti di Cassazione avessero avuto, mi perdonino la parola....

Una Voce. Il buon senso.

Senatore CANNIZZARO... il buon senso (dico, or che altri l'ha detto), che ebbe la Cassazione di Napoli, la quale nell'interpretare l'articolo della procedura tenne conto dello spirito più che della lettera di esso. Non evvi infatti in quello articolo proclamata la libertà di coscienza? E non doveva ciò bastare per sviluppare tutte le applicazioni di questo principio ai casi non preveduti, e far progredire la nostra giurisprudenza, come tutte le altre giurisprudenze?

Se ciò avessero fatto non saremmo ora a questionare di principi fondamentali tanto gravi per incidente, come pur troppo accade oggi per questa legge.

Ma, questo senno, questa prudenza non si ebbe generalmente: io diceva perciò, se i magistrati credettero che la legge non li obbligasse a concedere il pieno esercizio della libertà di coscienza nel giuramento, allora aggiungete un'interpretazione in quella parte in cui quell'articolo non è sufficientemente chiaro, che permetta ai magistrati nei casi ec-

cezionali di ricevere anche la sola promessa ohe non fosse giuramento.

Ma ho detto già le ragioni per le quali i magistrati respingono questo modo che andrebbe forse ad un risultato opposto a quello che si propose l'Ufficio Centrale, cioè di non scuotere il sentimento religioso delle masse.

Ma se sono d'accordo coll'enorevole Lampertico e colla sua prima proposta, la quale parte da un principio logico e siegue a sviluppare successivamente la nostra giurisprudenza, non posso per altro essere d'accordo con le sue conclusioni riguardo agli emendamenti proposti dall' Ufficio Centrale.

Egli ha ammesso il principio della più larga libertà di coscienza sino a dire che non si ha il diritto di costringere uno a giurare neanche semplicemente, ma che dobbiamo contentarci in qualche caso della semplice promessa; ma poi venne in una conclusione pratica opposta. Se egli avesse fatta una proposta nel senso largo dapprima accennato, dichiaro che da parte mia l'avrei accettata, soggiungendo però che non mi sarei limitato ai giudizi penali, ma che l'avrei pure voluta estesa ai giudizi civili, non potendo io persuadermi che in questi ultimi giudizi si possa imporre una credenza religiosa.

In verità nella discussione negli Uffici io mi lasciai persuadere da quegli onorevoli e provetti magistrati, per la considerazione di evitare gli scandali cui essi accennavano e dei quali feci sopra parola; qualunque sieno le mie opinioni religiose e filosofiche, io credo che debba il legislatore evitare di scuotere il sentimento religioso, sopratutto in quel neodo violento che potrebbero fare le dichiarazioni clamorose ed appassionate di fede antireligiosa in una discussione penale.

Ma v'ha poi un'altra considerazione, per la quale io preferirei il progetto quale ci venne dall'altro ramo del Parlamento, ed è quella svolta dall'onorevole Senatore Cadorna.

Il Senatore Cadorna ha detto giustamente che non si ha il diritto di costringere uno a manifestare in pubblico la propria opinione religiosa, ed io ritengo che questa sia la più alta espressione della libertà di coscienza, il diritto cioè di tacere quali sieno i propri convincimenti religiosi. E quanti non sono gl'inconvenienti che talvoltà si possono evitare ad un-

individuo, per esempio, ad un capo di famiglia che non voglia o non debba manifestare la sua opinione!

Nel movimento intellettuale di alcune persone evvi un'alternativa di credenze e di dubbî, che fanno loro il bisogno di tacere. Costringerle a manifestarsi durante queste evoluzioni della intelligenza è il più tirannico atto che possa farsi.

Ed anche quando l'opinione di un uomo è già ferma, spesso si nuocerebbe sommamente alla più cara delle libertà, quando si costringesse a manifestarsi innanzi ad un pubblico il quale non suole apprezzare nè spessissimo approvare dei sinceri convincimenti scientifici.

'Per queste ragioni preferisco il progetto tal quale ci venne dall'altra Camera e rigetto gli emendamenti dell'Ufficio Centrale.

L'onorevole Senatore L'ampertico ha detto che si deve accordare la più larga libertà di coscienza; egli non ha detto una parola per sostenere, che in nessun easo si ha il diritto d'imporre una credenza.

L'emendamento dell'Ufficio Centrale dice però: voi non credete, non importa, voi però dovete ubbidire alla legge: dite come se credeste. Questa è la più alta demoralizzazione!

L'onorevole Senatore Lampertico non ha detto parola per la quale si dovesse fissare un limite alla libertà di coscienza; eppure un limite a questa libertà è stabilito coll'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Chi può negare che vi è implicitamente?..... Sì, a bassa voce mi sta rispondendo un componente dell'Ufficio Centrale.

L'Ufficio Centrale dunque sostiene apertamente che vi ha un limite alla libertà di coscienza. Non vi è più dubbio.

Signori, in faccia alla Nazione italiana, in faccia a tutto il mondo civile, diremo noi che vi ha un limite alla libertà del pensiero?

E quale sarà questo limite che il legislatore può imporre alla ragione? Se questo limite ci ha da essere, non sarete voi i giudici. Siate conseguenti sino all'ultimo... Chiamate i Domenicani a giudicare del limite della libertà di coscienza. Tale è la questione che questo disgraziato progetto di legge ha fatto sorgere.

· Vi è o non vi è limite nella libertà della ragione? L'Ufficio Centrale dice: vi è questo limite. Io non ho bisogno di discutere; queste

sono cose che si sentono, e la discussione è o superflua o inefficace.

Mi pare superfiuo ripetere che chi approva gli emendamenti dell'Ufficio Centrale, dice: non è permesso di non credere al soprannaturale. Guai a quella lunga schiera di naturalisti che si addentrano nelle questioni più ardue, senza tener conto dei vostri limiti e del sentimento delle masse!

Ma, Signori, vivete voi in un isolamento intellettuale, a tal che non vediate che quel numero di persone non è più cotanto limitato in Europa, come voi credete? Ebbene, abbiate il coraggio di affermare i vostri principii; dichiarate che vi è un limite nella libertà di coscienza, nella libertà del pensiero, e coordinate così anche il Codice penale nei rapporti a questo limite...

Perdonate... Vi sono dei principii che animano un poco, e scaldano la passione, quale si è quello che riguarda la libertà di coscienza e la libertà del pensiero.

Ora, quali sono le ragioni per cui all'Ufficio Centrale ripugna il progetto che pervenne a noi dall'altro ramo del Parlamento?

Si dice che si voglia far perdere il prestigio religioso al giuramento. Ebbene; io credo che nel progetto questo effetto non vi è. Io pregherei di voler riflettere che nel progetto, tanto pel giuramento dei testimoni in materia penale, quanto pel giuramento civile, è detto che, prima di prestare il giuramento, il magistrato farà un'ammonizione sull'importanza del giuramento e sulle pene stabilite per chi giura il falso.

Ora, io dico: quando un magistrato prima di far prestare il giuramento dirà: Badate che per chi ha qualunque fede religiosa, il giuramento importa chiamare Dio in testimonio, non vi è più da temere che l'uomo religioso abbia ad ignorare il valore che il giuramento ha per lui. Non è messo a caso l'obbligo dei magistrati di ammonire chi deve giurare.

Per chi poi non ha fede religiosa, che cosa guadagnerete costringendolo ad invocare ed a profanare il nome di Dio?

Ora; supposto che da questa discussione ed anche dalle dichiarazioni che farà il Ministro Guardasigilli, non resterà più dubbio che il magistrato; prima di far prestare il giuramento, dovrà rammentare che per chi ha una fede religiosa qualunque, il giuramento importa invecazione di Dio, cade la sola ragione per cui nel giuramento civile l'Ufficio Centrale volle introdurre l'esplicita invocazione di Dio.

Questa invocazione sarà superflua per il credente, inutile e dannosa per chi non ha credenza. Qual forza avrà sull'animo suo quella invocazione?

Anzi, quando chiamate un uomo a dire la verità e lo costringete a cominciare con una menzogna, per piccola ed innocente che sia, date al suo animo un avviamento divergente dal vero; se non altro per vendicarsi della violenza morale esercitata su di lui, sarà meno disposto a dirvi il vero ad ogni costo. Sarà meglio disposto se non dovrà invocare altra testimonianza che la propria coscienza.

Apprezzo altamente la ripugnanza dell'Ufficio Centrale di cancellare del tutto dai nostri Codici il nome di Dio; ma nell'animo mio ha un grave peso la considerazione che la legge non deve tollerare e molto meno ordinare ad un uomo di mentire, sopratutto (ripeto questo argomento) nel momento che lo obbligate a dire la verità. Vi prego considerare quale effetto morale farà nel pubblico, quando un uomo che ha apertamente e notoriamente professato opinioni contrarie al soprannaturale viene a sedere là innanzi ai magistrati, e comincia ad invocare Dio; non farà un effetto contrario a quello che voi volete ottenere? Uno di quegli effetti che scalza il sentimento religioso anzichè rinforzarlo?

Io dunque credo che il timore concepito di indebolire l'efficacia del giuramento non ci è, tuttavolta che si bada che appositamente il legislatore ha messo che il Presidente farà una ammonizione sulla importanza del giuramento, e questa ammonizione sull'importanza del giuramento non può non comprendere di rammentare che chiunque ha una fede religiosa qualsiasi, col giuramento intende invocare Dio.

L'efficacia della sanzione religiosa dunque ci sarà dove ci può essere: non la cercate dove non ci può essere, giacchè invece di avere una spinta più efficace a dire il vero, perdete quella sola che può avere.

Lo ripeto: se ad un uomo gli chiedete di dire la verità, spesso con suo sagrificio non lieve, ed incominciate ad invitarlo, ad incoragsessione del 1876 — discussioni — tornata del 14 giugno 1876

giarlo, anzi a costringerlo a mentire, gli preparate l'animo a nascondere piuttosto che a svelare il vero.

Senatore ERRANTE. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Signori Senatori. Sarè breve nerche questa è l'indole dell'ingegno mio, e nërche credo che in una questione nella quale la sofuzione proviene da un ordine morale di idee è dalla abitudine di pensare di tutta la vita, ciascuno voterà sempre secondo i propri prestabiliti convincimenti. Di guisa che le ragioni dette pro o contro se bastano a giustificare gli intendimenti di chi parla, difficilmente faranno proseliti. E finalmente, perchè avrei desiderato che questa legge non fosse stata presentata, o una volta presentata che fosse štata votata e non discussa, perche i grandi problemi, e principalmente il nome e l'esistenzà di Dio non credo che debbano e possano discutersi nelle aule parlamentari. Vi fu una volta in cui la identica questione venne inhanzi ad un'Assemblea di legislatori, ma fu un'epoca procellosa, una grand'epoca se vuolsi, ma àl tempo stesso terribile per l'umanità, e fu quella della Convenzione di Francia: il Dupont messe in discussione, se la Dea Ragione, e la Natura dovevano sostituisi all'idea d'Iddio, ed un grande storico disse le seguenti solenni parole: « fu questa la prima volta chel'idea della divinità sia stata discussa in un corpo legislativo. »

Non parliamo di ciò, parliamo della legge, della sua origine, e vedremo quello che giustamente pretende l'Ufficio Centrale.

L'origine di questa legge, bisogna dire le cose quali sono, perchè il vero è sempre rispettabile; è nota a tutti.

In un processo famoso per trista celebrità, taluni individui che si dissero liberi pensatori; ebbero orrore di mettere le mani sul Vangelo, perche dicevano che era un libro insulso che non valeva nulla; quel libro, o Signori, di cui l'Alfieri disse « che meglio non si scrisse, anzi nè dopo! »

Ed allora il rimedio fu bello e trovato; cancelliamo dal Codice il nome d'Iddio, e non solo quella parte che potrebbe dirsi che non è che rituale; ma anche la base che forma l'essenza del giuramento; il nome di Dio. Non bisogna dunque addurre vane scuse; non avete che un rimedio unico, se volète togliere al giuramento la sanzione religiosa, abolite il giuramento: senza di ciò, nel giuramento è implicita l'idea dell'ente supremo, questo lo hanno pur detto anche coloro che avversano la legge; malgrado ciò, essi credono che con le parole aggiunte si violi la coscienza de'hiberi pensatori.

Ora, che nel giuramento vi sia implicita la idea della divinità, fu sempre il parere di tutti i grandi giureconsulti.

D'onde nacque l'idea del giuramento? Se egli è vero come dice l'onor. Senatore Miraglia, che noi essendo in Roma conviene sempre attingere alla fonte sublime della grande sapienza romana, di quella sapienza che ha informato la legislazione di tutti i popoli civili, ricorriamo alle vive sorgenti del Dritto romano.

Il giuramento venne introdotto per questa ragione evidentissima, perchè esso è il più gran mezzo per derimere le liti. Udite il Giureconsulto: « Maximum remedium expediendarum litium in usum venit jurisjurandi religio, qua vel ex pactione ipsorum litigatorum, vel ex auctoritate judicis deciduntur controversiae.

Fu trovato un rimedio, una sanzione conforme alla verità ed alla giustizia e corrispondente a'-grandi principî morali che governano le società civili.

Queste norme dell'antica sapienza le abbiamo tutt'ora nel Codice. In verità nessuno viene innanzi a dirci cancelliamo dal Codice il giuramento; però si vuole dal giuramento levare la sanzione religiosa, si pretende cancellare dal giuramento l'idea di Dio. È ciò possibile? Non mai! perchè, la idea di Dio è sostanziale al giuramento. « Qui per salutem suam jurat, disse Ulpiano, licet per Deum jurare videtur, respectu enim divini numinis ita jurat, attamen si non ita specialiter jus jurandum ei delatum est, jurasse non videtur, et ideo exintegro solemniter jurandum est ff. Lib. XI, Tit. II, De jurejurando. »

Nell'essenza del giuramento ci è dunque implicita l'idea dell'Ente Supremo. Quando si giura per la propria salute, sulla testà dei propri figli, s'intende: ov'io dica il falso, che Dio mi faccia morire, o mi privi de' figli; là salute e i figli non sono come direbbero i grammatici che l'oggetto della proposizione; il soggetto è Dio!

Se non che i nostri avversari dicono: sia cesì. Ma non dobbiamo dirlo esplicitamente, dobbiamo avvolgere ciò in una formula nebulosa la quale non offenda la coscienza di alcuno, perchè non si può imporre agli altri la propria credenza.

Quando poce fa mi sono permesso sotto voce la semplice osservazione che ogni libertà ha i suoi limiti, ciò porse occasione ad uno sfogo di eloquenza vulcanica dell'egregio mio amico Senatore Cannizzaro.

Ma si calmi pure il focoso amico mio, questi limiti non l'invento io, ma esistono pur troppo nell' ordine fisico e morale, e ne' principî stessi della vera libertà. Cito un autore, il quale non sembrerà sospetto al mio amico Cannizzaro. cito il famoso Contratto sociale di Giangiacomo Rousseau, che portavano nelle tasche tutti i membri della Convenzione, e che fu la base della grande riforma francese, e dirò anzi umanitaria; ebbene in quel libro sta scritto: « Qualunque società umana e qualunque governo per sè stesso, limitano i dritti individuali in questo senso, che i dritti degli uni non debbano offendere i dritti degli altri, e che lo Stato come ente collettivo ha le sue legittime giurisdizioni onde non siano offese le credenze dell' universale, i dritti universali, e tolte quelle garanzie che sono riguardate da tutti come basi inconcusse dell'ordine sociale.» Da qui derivano due grandi principî; quello che si suppone sempre e non si discute mai da ogni savio legislatore, cioè la idea d'un Essere Supremo da cui deriva, ed in cui mette foce ogni principio morale, e lo insegnò Macchiavelli, autore non sospetto, allorche scrisse: « che un popolo senza religione è condannato presto a perire; » e l'altro che istituisce il dritto di proprietà e il matrimonio, senza cui riesce impossibile ogni civile convivenza; onde il Foscolo ebbe a dire:

> Dal di che nozze, e tribunali ed are Diero alle umane belve esser pietose Di se stesse e d'altrui, ecc.

D'onde non è permessa la professione dell'ateismo, nè il bandire che la proprietà sia un furto, e il matrimonio un vincolo assurdo; ciò offende la coscienza universale, toglie la base di ogni umano consorzio, perchè senza Dio, senza proprietà, senza famiglia, si tornerebbe all'antico stato ferino. Non sono questi limiti che imponga il legislatore, sono leggi impreteribili della natura umana, nè questi limiti offendono il dritto di alcuno, e giovano all' universale, come dimostrerò in breve.

Che cosa nella legge che attualmente ci governa offende i liberi sensi dei liberi pensatori e per cui si è domandata una revoca? Ne leggerò le disposizioni « I testimoni prima di essere sentiti presteranno giuramento di dire la verità non altro che la verità » indi si aggiunge « il giuramento sarà prestato dai testimoni o periti stando in piedi, la mano destra sovra i santi Vangeli ecc. »

Questa parte, si è detto, si potrebbe riguardare come puramente rituale; sia pure così, si tolga dunque; ma, o Signori, noi non facciamo leggi per gli abitatori della luna, le facciamo per l'Italia, dobbiamo vedere quali siano le credenze della grande maggioranza degli italiani. Sappiamo benissimo che in Italia vi sono anche repubblicani, ma siamo in un governo costituzionale, rispettiamo la loro opinione, ma la forma del governo la mantenghiamo ferma, e qui e nell'altro ramo del Parlamento si giura: pel bene inseparabile del Re e della Patria.

Così in fatto di religione, la grande maggioranza crede in Dio.

Ed ora all'esame dell'articolo: in quanto al mettere la mano sul Vangelo, il migliore di tutti i libri, che contiene e svolge tutti i principî della morale più santa e della libertà più pura, siccome è una forma estrinseca che non abbraccia le credenze di tutti i cittadini italiáni perchè c'è l'Ebreo il quale non ammette la santità dell'Evangelo, e ci possono essere altri cittadini di rito diverso, si è detto, a malincuore, sia pure, questa formalità si potrà togliere; ma dite quello che volete, argomentate in qualunque modo vi piaccia, nel giuramento l'invocazione d'un Essere Supremo, d'una credenza religiosa, di qualche cosa che non sia la legge civile o penale, vi fu sempre, vi è, e vi deve restare.

Difatti delle parole che esistevano, o, dirò meglio, che ancora esistono ne'Codici penali, si vorrebbero tolte queste: « in faccia a Dio ed agli uomini. » L'Ufficio Centrale invece ha creduto che quelle parole non si possano can-

cellare senza offendere il sentimento religioso della grande maggioranza degli Italiani.

Con tali parole il Presidente avverte i giurati ed i testimoni, che il giuramento è qualche cosa che appartiene ad un ordine superiore, di quello che sia un atto puramente civile. Si fa notare che se i fedigrafi possono sfuggire per la falsa testimonianza, ove resti occulta, elle sanzioni penali; non isfuggiranno certo al giudizio infallibile e sicuro dell'Essere Supremo. Che se si vorrà tôrre al giuramento l'idea religiosa, bandite anche la parola giurate, e sostituite in sua vece « Dite la verità. »

Ma badate, che se voi volete tener conto dei capricci individuali, allora dovreste addirittura cancellare tutta la formola proposta in questo progetto di legge. Per esempio, secondo la formola che deve leggere il Presidente, si avvertono i giurati che debbono decidere secondo la loro coscienza ed il loro intimo convincimento, coll' imparzialità e la fermezza che si convengono ad uomini probi e liberi.

Per carità togliete le parole di uomini liberi, perchè abbiamo parecchi in Italia i quali abborrono la libertà e adorano il dispotismo politico e religioso; costoro non vorranno giurare di esser uomini liberi; su, cancellate la pericolosa e poco ortodossa parola!

Vedete bene, o Signori, che se si vogliono soddisfare le bizzarie dello spirite umano il legislatore non la finirebbe mai. Il legislatore, o Signori, parla e detta precetti in nome della Nazione, deve quindi soddisfare la coscienza della grande maggioranza; non arrestarsi davanti agli scrupoli o alle follie di ogni cittadino qualunque.

Noi, o Signori, siamo più o meno uoming scientifici e letterarî, se non siamo, tranne pochi, liberi pensatori; bene o male pensiamo tutti, e per questo c'ingolfiamo facilmente nell'Oceano della metafisica, in cui la grande maggioranza del popolo italiano non entra punto; ma se ne sta alla riva e guata da lungi l'onda perigliosa. Se al testimonio dice il Presidente: giurate davanti a Dio e davanti agli uomini, queste parole esercitano una grande influenza sull'animo di lui. Vi sono ben pochi a cui la parola Dio fa venire i brividi addosso....: tal sia di loro... ma la grande maggioranza da quella idea salutare attinge conforto a dire il vero, sgomento a mentire! Sono queste teorie

da frati domenicani, diceva poc'anzi un nostro contraddittore; invece, sono le vostre esagerazioni che guastano tutto senz'avvedervi che sconvolgete l'intero ordine morale, e preparate ben tristi giorni alla società, che credete difendere e tutelare.

Quando il legislatore detta la legge, lo fa nell'interesse di tutti; il legislatore si deve uniformare a quei principii morali da cui è impossibile che nessun legislatore si diparta impunemente; nessuna grande nazione, nessun uomo grande e benefico ha negato questa idea suprema per il bene dell'ordine sociale. Si cita sempre l'Inghilterra; ebbene anche là si giura in nome di Dio; si chiede a Dio la salvezza del Capo dello Stato e non vi è formola di giuramento, che non contenga in sè il nome di Dio.

Quando io era in esiglio, per campare la vita, tradussi dall'inglese la vita di Washington, scritta da esso. In ogni lettera, in ogni documento pubblico dell'uomo più grande e benefico dell'êra moderna, si leggono le seguenti parole: «Ma sia lode alla Provvidenza, senza il cui soccorso ogni opera umana riesce vana e disutile. »

Togliete il nome di Dio dal mondo morale, che cosa resta? Ma vi sono grandi chimici e grandi fisici, i quali sostituiscono a Dio, essere soprannaturale, la Natura vivente. Però questi grandi chimici e fisici non troveranno mai il senso morale sotto i loro strumenti anatomici, nè potranno dai loro lambicchi distillare idee magnanime e giuste!

I tre sovrani intelletti, Dante, Newton e Vico, che in modo diverso e sublime attestano nella poesia, nelle scienze fisiche e morali, la grandezza dell'umano intelletto, e sono il più splendido riflesso della Mente Suprema, proclamarono e magnificarono l'idea di Colui che tutto muove; e vi maravigliate perchè ripugna alla nostra coscienza di cancellare dal Codice il nome di Dio!

La proposta di cui si tratta, sembra a prima vista una parvenza; ma in sè racchiude un grande problema. Vorreste che il Senato italiano, che sta in Roma, faccia quello che nessun legislatore ha creduto mai possibile e giusto! Quei piccoli inconvenienti o scandali, di cui tanto vi lamentate, li avete resi giganteschi con questo progetto di legge. I tre o quattro individui, che si dicevano liberi pensa-

tori, ma che io credo non abbiano mai pensato a nulla, si sarebbero a quest'ora dimenticati, mentre invece ci troviamo impelagati in una discussione penosa, che offende la coscienza di molti fra noi, e della gran maggioranza del popolo italiano. Sfido io a dirmi che un solo giurato, quando il Presidente abbia detto: giurate avanti a Dio ed agli uomini di rendere giustizia, si sia rifiutato. Ciò non è avvenuto mai; sia detto ad onore dei giurati italiani!

Ma non potete costringere un cittadino a giurare! Secondo la vostra teoria non lo potete nemmeno costringere a deporre in giudizio a dire la verità, tutte le volte che egli vi si rifiuti, le pene contro i testimoni reticenti sono ingiuste perchè offendon la lorolibertà individuale: se li chiamate a deporre in giudizio fate loro violenza. Ma tutto ciò non è vero. Si sa che i cittadini hanno da una parte diritti, dall'altra doveri ed obblighi; ciascuno di noi gode del beneficio che tutte le volte che è offeso, gli altri siano obbligati a deporre in suo favore; e così egli dovrà alla sua volta pagare il suo tributo deponendo a favore o contro gli altri.

Eccovi la mia professione di fede religiosa e politica: Iddio, fonte e base della giustizia e dell'ordine morale! La libertà individuale non può offendere il diritto universale. Questi sono i grandi principii che hanno regolato finora il mondo. Volete fare novità? padronissimi! In quanto a me la mia coscienza, la mia ragione vi ripugnano, ed in conseguenza darò il mio voto contrario al vostro progetto di legge.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Torelli. Senatore TORELLI. Io credo come molti altri che questa questione sia ben grave; é dal suo risultato come si deciderà ne verrà un passo notevole progressivo o retrogrado nel beneficio che la giustizia e la società intera attendono dall'uso di questa vera arma morale che è il giuramento.

Io ho ascoltato con attenzione i discorsi di coloro che combattendo l'emendamento introdotto dall'Ufficio Centrale sostengono la legge, quale ci venne dall'altro ramo del Parlamento. Essa parte dal principio che conviene nettamente dividere la questione morale dalla questione religiosa, e certamente gli argomenti che addussero portano alla oro conclusione che è quella che non nasceranno più conflitti, e facendo di quel risultato lo scopo della legge

avrebbero ragione dessi; ma io non posso dividere la loro opinione. Io stabilisco diversamente lo scopo della legge quale almeno ai miei occhi dovrebbe essere.

Per me lo scopo che dobbiamo prefiggerci è quello di ottenere il maggior numero possibile di giuramenti veraci, ossia conformi al vero, od invertendo la frase di minor numero possibile di giuramenti falsi.

Posta la questione su questo terreno, vediamo quale dei due sistemi raggiunga meglio lo scopo.

I sostenitori dell'eliminazione di ogni espressione che accenni all'idea religiosa, come l'invocazione di Dio, prendono per base la morale, ossia diremo il senso morale che sconsiglia l'uomo a giurare il falso. Ma anche questo sentimento vuol essere coltivato, spiegato alla gioventù e poi vuol essere conformato in quei sensi quando si è fatta adulta.

Ora, saprebbesi mai dirmi in quali scuole e come sopratutto nelle campagne si insegni la morale, come e con quali mezzi si sviluppi, si coltivi in Italia rapporto alle grandi masse tale sentimento? Pur troppo la risposta può darsela ognuno, e noi, ed a meno di sostituire anche in questo frasi sonore alle realtà, dobbiamo dire che condizione più deplorevole non si può dare, ed ogni giorno vediamo come gli esempi dinotino un regresso anziche un progresso. Eppure a fronte di tutto questo i sostenitori del progetto che esclude l'idea religiosa non possono appoggiarsi ad altro principio.

Veniamo invece a considerare le ragioni di quelli che vogliono sia inclusa l'invocazione dell'Ente Supremo chiamato in testimonio dell'aserzione di chi giura.

Essi non si appoggiano sopra un solo principio ma su due, su quello della morale, come i sostenitori del progetto quale venne dalla Camera, ma poi anche su quello della religione. Quanto al primo ciò che vale per gli uni vale anche per gli altri; il risultato è l'identico, ma quanto al secondo, ossia rapporto al sentimento religioso che in confronto, per piccolo che sia, è certo maggiore sopratutto nella popolazione di campagna al sentimento mórale, è tutto a benefizio della legge, è un ritegno di più che frena. Anche accettando questo principio un progresso l'abbiamo pur fatto anche nel senso degli avversari.

Noi, anzichė voler che si giuri su diverse

formole e riti, togliamo di mezzo tutto questo e diciamo che cristiani, ebrei, mussulmani, credenti agl'Idoli, tutti sono ammessi; ma appunto perchè tutti questi una religione pur l'hanno, tutti credono in un Dio, foggiato a modo loro, non importa ma tutti pur vi credano; così con una sola formola li ammettiamo tutti al giuramento. Chi rimarrebbe escluso, un ateo, uno che dicesse per me non esiste un Ente Supremo? Ora ammettete voi sul serio che una società di atei possa esistere? Ossia che la società civile ammetta un regolare andamento se si propagasse simile principio e divenisse universale? Io no, io non lo ammetto, e certo non possediamo ancora un esempio d'uno Stato civile che abbia ammesso tale principio. Includendo in una formola tutte le credenze possibili, voi faceste già un gran passo; al di là, non si può non si deve andare. Non lo dovete poi per lo scopo cui mirate, poichè come e conqual diritto rinuncierete voi a tutto quel vantaggio che vi offre l'aiuto del sentimento religioso, per diminuire il numero de' giuramenti falsi? Voi in realtà sagrifichereste il vero risultato pratico ad un principio teorico, a prevenire il caso rarissimo forse che vi venga un ateo a dichiarare che non vuol proferire la parola Dio.

Ebbene, la legge ha la sua sanzione e lo si obbliga o si castiga; ma per prevenire quel caso voi non potete non dovete rinunciare all'immenso beneficio che vi può dare il sentimento religioso, chiamato in aiuto.

Ma, o Signori, voi dovete permettermi una citazione in proposito che credo ben autorevole.

Essa è un po'vecchia, è vero, e viene da lungi; ma è tale che io credo che valga per tutti i tempi e per tutti i luoghi.

Questa citazione la tolgo da un atto famoso, dal proclama d'addio di quel grand'uomo che fu Giorgio Washington, diretto al popolo degli Stati Uniti d'America, quando dopo aver retto per 8 anni lo Stato si ritirava a vita privata. Ebbene, ei tracciò ai suoi concittadini la loro linea di condotta pel futuro. È uno degli atti più memorabili che si conoscano come fu uno de' più utili, perchè divenne un vangelo per gli Americani.

Or bene in quel proclama che è del 17 settembre 1796, havvi il seguente passo sul quale imploro proprio la vostra attenzione, e vedrete che lo merita.

« La religione e la morale sono le basi indispensabili della prosperità degli Stati. Pretenderebbe invano d'essere patriota chi volesse abbattere queste due colonne dell'edifizio sociale. Il politico quanto l'uomo pio, debbe riverirle ed amarle. Che diventerebbero la fortuna, la riputazione, la vita stessa dei cittadini se la religione non impedisse di violare i giuramenti coll'aiuto dei quali la giustizia cerca la verità? Supponiamo anche per un istante che la morale possa sostenersi sola. L'influenza che una educazione accuratissima avrà forse su menti di una tempra particolare; la ragione e l'esperienza ci vietano di attenderla dalla morale di una nazione intera, senza il concorso dei principii religiosi.»

Queste sono le parole, i ricordi di Giorgio Washington.

Or bene, dimando se è possibile porre più chiaramente una questione.

Essa allude ai giuramenti in complesso, ma ciò non cambia la questione, i giuramenti dei quali noi ora ci occupiamo, quelli che si fanno avanti all'autorità giudiziaria vi entrano al pari degli altri.

Ei fa un supposto per un istante che possa bastare la morale. Ma come la definisce? Quella che proviene da un'educazione accuratissima e su menti di una tempra particolare; ma la rifiuta nettamente per ciò che risguarda la masse e quindi non l'ammette per la nazione intera. Il concorso del principio religioso lo vuol sempre.

E chi non sa, o Signori, che nell'educazione della gioventù negli Stati Uniti già allora ed anche oggigiorno pur s'insegna la morale e se ne ha anzi cura particolare? E saremo noi, ove non s'insegna, che l'ammetteremo come principio, come base unica, e rifiuteremo il concorso del sentimento religioso? Per me sono convinto, o Signori, che qualora commettessimo questo errore, se in oggi i giuramenti falsi rappresentano nel complesso il 25 010 sul totale, avremmo per risultato che rappresenterebbero il 50, il 60 e forse anche più per cento, ond'io appoggio le conclusioni dell'Ufficio Centrale e prego gli onor. miei Colleghi, a ricordarsi delle parole di Washington.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Ministro, se pure crede di parlare ora.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io sono agli rordini del Senato, e sarò brevissimo; nullameno dovendo rispondere agli oratori che mi hanno spreceduto in questa importante discussione, preferirei aver la parola nella tornata di domani.

Senatore AMARI, prof. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, prof. Se l'onor. Ministro preferisse parlare alla fine della discussione generale, pregherei l'onor. Presidente di riserbarmi la parola per la seduta di domani.

Voci. Di dopo domani.

PRESIDENTE. Avendo parecchi Senatori esternato il desiderio che domani non si tenga seduta, secondo il consueto degli altri anni, rimanderemo il seguito di questa discussione a quella di venerdi, che si terrà alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 6).